

REPUBBLICA ITALIANA

postatarget  
creative

S1/BA0482/208 Del 15/07/2008

Posteitaliane

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXIX

BARI, 12 DICEMBRE 2008

N. 193



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2008, n. 1920

**“Bitonto (BA) - Interventi per allargamento e ammodernamento S.P. Andriese - Coratina (ex SS 98). Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T. Rettifica delibera G.R. n. 1899 del 14/10/08. Società proponente: Provincia di Bari - Servizio Viabilità.**

Pag. 21570

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2008, n. 2060

**Comune di Nardò (Le). Parco Naturale di “Porto Selvaggio - Torre Uluzzi”. Stato di Attuazione. Contenzioso De Giorgi / Regione Puglia. Determinazioni.**

Pag. 21571

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2008, n. 2061

**Sammichele di Bari (Ba) - art. 16 L.R. n. 56/1980 - Variante al P.R.G. vigente per ampliamento della zona P.I.P.**

Pag. 21580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2008, n. 2062

**Stornara (FG) - Legge Regionale n. 56/80 - Variante al P.R.G. - per tre ambiti urbani. Delibera di C.C. n. 2 del 24.04.2004.**

Pag. 21589

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2008, n. 2063

**San Cesario di Lecce (Le) - Art. 16 L.R. n. 56/1980 - Variante al P.R.G. vigente per la riclassificazione delle zone “E4” e approvazione strumento esecutivo per zone “B12” comparti nn.15,18,19,20 e 21. Delibere C.C. n. 3 del 1.2.07 e n. 66 del 27.11.07 (di controdeduzioni).**

Pag. 21595

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2008, n. 2096

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2008. Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi.**

Pag. 21611

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2008, n. 1920

**“Bitonto (BA) - Interventi per allargamento e ammodernamento S.P. Andriese - Coratina (ex SS 98). Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T. Rettifica delibera G.R. n. 1899 del 14/10/08. Società proponente: Provincia di Bari - Servizio Viabilità.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

- La Giunta Regionale, con deliberazione n° 1899 del 14/10/2008, ha rilasciato alla Provincia di Bari - Servizio Viabilità - l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati dalle opere in progetto.
- In particolare si specifica che, pur essendo stata espletata, da parte del Servizio Urbanistica, l'istruttoria tecnica del progetto complessivo di cui trattasi nonché adottata la conseguente deliberazione da parte della Giunta Regionale avente per oggetto “interventi per l'allargamento ed ammodernamento della SP Andriese - Coratina (ex SS98)”, per un mero errore materiale il dispositivo finale della citata Deliberazione di Giunta Regionale n° 1899/2008 erroneamente riporta testualmente “di rilasciare alla Provincia di Bari - Servizio viabilità - per la costruzione del sovrappasso della SP 119 Palo Bitonto sulla SP 231 ex SS98 l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P anche in deroga ex art. 5.07 alle prescri-

zioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati”.

- In sintesi, il dispositivo finale di approvazione riportato nella Deliberazione n° 1899/2008 erroneamente fa riferimento ad un unico intervento e non già ai cinque interventi (tra loro correlati) che configurano il complessivo progetto di “allargamento ed ammodernamento della SP Andriese - Coratina (ex SS98)” pur risultando espletata l'istruttoria da parte del Servizio Urbanistica relativamente al complessivo progetto presentato.
- Ciò stante, si rende pertanto necessario procedere alla rettifica formale del dispositivo finale della citata Deliberazione di Giunta Regionale n° 1899 del 14/10/2008, sostituendo nello stesso esclusivamente la errata dizione in precedenza riportata con la seguente dizione: “di rilasciare alla Provincia di Bari - Servizio viabilità - per la realizzazione di interventi per l'allargamento ed ammodernamento della SP Andriese - Coratina (ex SS98) l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'ad. 5.04 delle NTA del PUTT/P anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati “intendendosi l'assenso formulato, ovvero il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica, esteso a tutti gli interventi previsti nel progetto trasmesso dal Comune di Bitonto e facenti parte integrante del complessivo progetto di allargamento ed ammodernamento della SP Andriese - Coratina (ex SS98) e non già riferito alla costruzione del mero “sovrappasso della SP 119 Palo Bitonto sulla SP 231 ex SS98” come erroneamente riportato nel dispositivo finale della citata Deliberazione di Giunta Regionale n° 1899 del 14/10/2008.
- Considerato che trattasi dello stesso progetto già oggetto di istruttoria da parte del Servizio Urbanistica e già assentito con Delibera di Giunta Regionale n° 1899 del 14/10/2008 ad ogni buon fine si conferma pertanto, relativamente al complessivo progetto di allargamento ed ammodernamento della SP Andriese - Coratina (ex SS98), l'attestazione di compatibilità paesaggistica per le motivazioni e con le prescrizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1899 del

14/10/2008 che qui si intendono integralmente riportate; ovvero si ritiene di poter rilasciare alla Provincia di Bari - Servizio Viabilità - per la "l'allargamento ed ammodernamento della SP. Andriese - Coratina (ex SS98)", l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati.

Nei termini sopra prospettati si propone alla Giunta di rettificare la Delibera di GR n° 899 del 14/10/2008.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI RETTIFICARE, nei termini riportati in narrativa e per la sola parte relativa al dispositivo finale, la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1899 del 14/10/2008, relativa al rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati ed attinente ai lavori di "allargamento ed ammodernamento della SP. Andriese-Coratina (ex SS98)" così come specificatamente articolati nelle premesse della Deliberazione di Giunta Regionale n°1899/2008;
- DI CONFERMARE alla Provincia di Bari - Servizio Viabilità, relativamente a tutte le opere contemplate nel progetto di allargamento ed ammodernamento della SP. Andriese - Coratina (ex SS98), il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in deroga ex art. 5.07, con le stesse motivazioni e prescrizioni già introdotte nella Deliberazione di GR n° 1899 del 14/10/2008 che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportate;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2008, n. 2060

**Comune di Nardò (Le). Parco Naturale di "Porto Selvaggio - Torre Uluzzi". Stato di Attuazione. Contenzioso De Giorgi / Regione Puglia. Determinazioni.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'i-

strutturata espletata dal competente ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 21/80 è stato istituito il Parco naturale di Porto Selvaggio che interessava una area compresa nell'agro del Comune di Nardò contraddistinta in Catasto come segue:

- Foglio 94 - particelle: 9, 16, 17, 18, 79, 80 e 82;
- Foglio 110 - particelle: 5, 6, 16, 29, 24, 30, 48, 196, 343, 345, 358, 452, 522 e 523.

Con delibera di G.R. n. 5012 del 04/06/1984 è stato approvato il "Piano di Utilizzo" ove venivano indicati n. 2 comparti: il primo corrispondente alla individuazione ex L.R. n. 21/80; il secondo individuato come "futuro ampliamento".

I due comparti sono indicati rispettivamente per le seguenti superfici:

<b>"Comparto A" pari a</b>	<b>Ha. 231,00</b>
<b>"Comparto B" pari a</b>	<b>Ha. 193,00</b>
<b>Tot.</b>	<b>Ha. 424,00</b>

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 484/87 è stata disposta la occupazione temporanea e d'urgenza delle zone di terreno occorrenti alla costruzione delle opere necessarie per la realizzazione del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio previsti nel progetto approvato con delibera G.R. n. 7348/1985.

Il "comparto B" interessa le aree contraddistinte in Catasto:

- foglio 81 - particelle: 32, 33, 77, 78, 82, 86, 87, 88 e 92;
- foglio 94 - particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 20, 42, 44, 45, 65, 66, 68, 76, 77, 78, 95, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 174, 175 e 180;
- foglio 95 - particelle: 1, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;
- foglio 110 - particelle: 3, 4, 112 e 63.

Da ultimo la Regione Puglia con la legge regionale del 15.3.2006, n. 6, ha istituito il Parco Naturale Regionale di "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".

Detta "area protetta", estesa per circa 1.000 ettari, comprende sia le aree già oggetto della L.R. n. 21/80 sia quelle indicate nei successivi provvedimenti di Giunta Regionale e nella L.R. n. 6/2006.

L' "area protetta" comprende altresì tre siti di interesse comunitario (SIC) "Torre Uluzzo" "Torre Inserraglio" - "Palude del Capitano", e numerose aree di interesse archeologico e paleontologico.

La gestione dell' "area protetta" è affidata, giusta previsione della legge regionale istitutiva, al Comune di Nardò.

Per quanto attiene l'iter formativo e amministrativo del Parco Naturale di Porto Selvaggio dalla ricognizione operata d'Ufficio si rilevano i seguenti atti:

**Delibera della Giunta Regionale n. 6084 del 13.7.1981** - Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi - LL.RR. n. 50/1975 e n. 21/1980. Avvio procedura per acquisizione area, formazione, piano di utilizzazione ed istituzione parco. (L. 945.000.000 impegnata sul cap. 1303 del bil. 81).

**Delibera della Giunta Regionale n. 5012 del 4.6.1984** - Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi - LL.RR. n. 50/1975 e n. 21/1980. Approvazione piano di utilizzazione del Parco.

**Delibera della Giunta Regionale n. 1012 del 25.2.1986** - NARDO' (LE) - Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi - LL.RR. n. 50/75 e n. 2180. Destinazione a parco delle aree di cui alla 2A fase d'intervento del piano di utilizzo (comparto B) in ampliamento di quelle già individuate con L.r. n. 21/80.

Vengono destinate (sentita la competente Commissione Consiliare, le aree di cui alla 2A fase d'intervento - comparto B -, individuate nelle planimetrie nn. 1 e 2 del piano di utilizzo) data l'ubicazione e le caratteristiche vegetazionali ed ambientali delle stesse, a parco naturale in ampliamento delle aree del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi - nel Comune di Nardò, già individuate con L.r. n. 21/80.

**Delibera della Giunta Regionale n. 3123 del 28.4.1986** - L.R. 24 marzo 1980 n. 21: Istituzione Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio (comparto A) nel Comune di Nardò.

**Delibera della Giunta Regionale n. 4086 del 9.6.1986** - NARDO' (LE) - Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi - LL.RR. n.

50/75 e n. 21/80. Destinazione a Parco delle aree di cui alla 2A fase d'intervento del piano di utilizzo (compatto B) in ampliamento di quelle già individuate con L.r. Adempimenti artt. 2-4-6 e 7 della L.R. n. 21/80.

Si destina, in conformità del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare a Parco Naturale - in ampliamento delle aree del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi - già individuate con L.r. n. 21/80 -, le aree di cui al compatto B del piano di utilizzo approvato con delib. di G.R. n. 5012/84, meglio individuate nelle tav. nn. 1-4 e 5 e nella relazione del Piano stesso e facenti parte integrante della stessa deliberazione. Si delibera altresì di rinviare ad un successivo provvedimento, esperite tutte le procedure di rito, l'istituzione a Parco Naturale attrezzato delle aree di cui al richiamato compatto "B" del citato piano di utilizzo.

**Delibera della Giunta Regionale n. 7225 del 17.9.1986** - L.R. 24.3.1980, n. 21 "Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio nel Comune di Nardò. Compatto B. Destinazione aree a parco ed approvazione definitiva previsioni piano di utilizzo. Immediata eseguibilità.

Si delibera:

- A) di destinare, (a norma del combinato disposto degli artt. 2 e 4 della L.r. n. 21 del 24.3.1980), viste la deliberazione di G.R. n. 4086 del 1986 esecutiva a norma di legge, la mancanza di osservazioni alla stessa e la deliberazione di G.M. n. 1216 del 1986 adottata con i poteri del Consiglio e dichiarata urgente dal Comune di Nardò, in via definitiva e con effetti integrativi delle previsioni dello strumento urbanistico comunale, a parco naturale attrezzato il compendio delle aree di cui al compatto "B" del citato piano di utilizzo, così come individuate nelle tavole nn. 1-4 e 5 e nella relazione tecnica dello stesso piano;
- B) di approvare in modo definitivo ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 6 della L.r. n. 50/75 e 9 della L.r. 21/80 le previsioni del piano di utilizzo relative al compatto B

già adottato, con deliberazione di G.R. n. 5012 del 1984, esecutiva a norma di legge;

- C) di rinviare l'istituzione del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio (in ampliamento del perimetro del Parco già istituito con deliberazione di G.R. n. 3123 del 1986) relativamente al compendio delle aree di cui al comparto "B" come individuate al precedente punto A), non appena espletate le procedure di cui all'art. 6 della L.r. n. 21/1980 e trascorsi i termini fissati dall'art. 7 della stessa legge.

**Delibera della Giunta Regionale n. 7349 del 22.9.1986** - Approvazione progetto esecutivo generale di L. 31.600.000.000 e di 1° stralcio di L. 13.920.000.000 relativi alla realizzazione del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi, in agro di Nardò, stabilendosi di far fronte alla spesa occorrente per la realizzazione dei lavori previsti nel 1° stralcio, d'importo pari a L. 13.920.000.000, per L. 10.000.000.000 con finanziamenti F.I.O., giusta deliberazione del C.I.P.E. pubblicata sulla G.U. del 26.3.86, e per le restanti L. 3.900.000.000 con fondi regionali.

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 484 del 18.5.1987** - L.R. 24.3.1980 n. 21 e L.R. 16.5.1985 n. 27 Costruzione opere ricadenti nel piano di utilizzazione del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio. I° stralcio progetto esecutivo. Importo L. 13.920.000.000. Espropriazione per realizzazione opere ricadenti nel Piano di utilizzo. DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA. Agro di Nardò.

**Delibera della Giunta Regionale n. 4610 28.10.1991** - Parco naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi nel Comune di Nardò. Approvazione progetto stralcio del II° lotto. Variazione di bilancio e impegno di spesa.

Si delibera:

- A) di accertare la nuova entrata e variazione vincolata dell'importo di L. 10.000.000.000 di cui alla delib. CIPE 29.3.90 (G.U. 14.5.90 n. 34);
- B) di apportare al bilancio di previsione 1991, approvato con L.R. n. 5/91, le seguenti varia-

zioni in termini di competenza e di cassa (come riportati nella delibera);

C) di concedere per le opere previste nello stesso progetto stralcio di II° lotto il prescritto n.o. previsto dall'art. 7 della L. 1497/39;

D) di imputare la somma di L. 10.000.000.000 sui fondi del Capitolo 0521033 del bilancio '91, istituito con il presente provvedimento;

E) di provvedere con successivo provvedimento a

tutti gli adempimenti di competenza). Delibera della Giunta Regionale n. 8745 del 00.0.1992 - Realizzazione Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio in agro di Nardò (LE) - Restante acquisizione aree. Impegno di spesa. Nello specifico con detta delibera si prendeva atto che per completare l'acquisizione dell'intero compendio delle aree costituenti il Parco, occorreva ancora provvedere al pagamento delle indennità dovute ai proprietari dei restanti seguenti beni immobili, come dal seguente prospetto:

PROPRIETA'	FOGLIO	PARTICELLE	SUPERFICI (Ha)
Eredi Liuzzi	9	82 - 17 - 18 - 9 - 79 - 80 - 6 e 44	Ha 56.93.86
Cecere Antonio	81	32 - 87 (parte) e 88	Ha 10.64.98
Eredi Greco Angelo	95	41	Ha 1.69.88
Eredi De Giorgi Antonio	95	43	Ha 1.09.87
Eredi Conte Giuseppe	95	46	Ha 1.90.75
Ferrari - Maggione	94	95 (parte)	Ha 0.03.60
Eredi Tollemeto	94	68 (parte)	Ha 0.00.20
De Giorgi Cosimo e Giuseppe	94	180 (parte)	Ha 0.00.90
De Giorgi Maria Italia	94	20 (parte)	Ha 0.00.40
Eredi Manieri Francesco	94	65 (parte)	Ha 0.00.98
Manieri Francesco	94	42 (parte)	Ha 0.00.06
Manieri Giuseppina, Cosimo e Antonio	94	66 (parte)	Ha 0.02.25
<b>Totale restanti aree da acquisire</b>			<b>Ha 72.37.73</b>

**Delibera della Giunta Regionale n. 4016 del 27.8.1996** oggetto: NARDO' (ILE) - Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi - Acquisizione quota di 1/6 aree di proprietà eredi Leuzzi ricadenti nel comparto "A" del piano di utilizzo. (per L. 728.727.841 oltre interessi a partire dal 1.9.96 fino alla data della stipula dell'atto notarile che saranno oggetto di successiva quantificazione e impegno con deliberazione di G.R.).

A detta delibera ha fatto seguito il ROGITO NOTARILE n. 19203 del 28.10.1996 - CESSIONE TRANSATTIVA DI QUOTA di immobile soggetto a procedura espropriativa ai sensi della L.R. n. 21/24 Marzo 1980 registrato a Bari il 12.11.1996 al n. 12430/V dal notaio in Bari prof. Giovanni TATA-

RANO -(tra Presidente Regione Salvatore DI STASO e LEUZZI Mariantonietta). COMPARTO A.

**Delibera della Giunta Regionale n. 4017 del 27.8.1996** oggetto: NARDO' (ILE) - Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi - Acquisizione quota di 5/6 aree di proprietà eredi Leuzzi ricadenti nel comparto "A" del piano di utilizzo. (Ha. 56.93.86 così ripartiti: Ha 43.52.90 di pineta; Ha 11.87.96 di seminativo irriguo; Ha 1.53.00 di pascolo) (per L. 3.643.637.407 oltre interessi a partire dal 1.9.96 fino alla data della stipula dell'atto notarile che saranno oggetto di successiva quantificazione e impegno con deliberazione di G.R.).

A detta delibera ha fatto seguito il ROGITO NOTARILE n. 19204 del 28.10.1996 - CESSIONE TRANSATTIVA DI QUOTA di immobile soggetto a procedura espropriativa ai sensi della L.R. n. 21/24 Marzo 1980 registrato a Bari il 12.11.1996 al n. 12429/V dal notaio in Bari prof. Giovanni TATARANO -(tra Presidente Regione Salvatore DI STASO e FERRAMOSCA Annamaria, Bruno, Femanda, Rossana, PINI Renzo, LEUZZI Maria Cristina e Donatella). COMPARTO A.

**Decreto del Presidente della Giunta n. 576 del 5.12.1996** oggetto: L.R. 24.3.1980 n. 21 e L.R. 16.5.1985 n. 27 - Parco naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - Espropriazione aree di proprietà Cecere Antonio - Decreto di espropriazione definitiva - Agro di Nardò.(fg. 81 part.IIe n. 32 di Ha 3.90.35, n. 86 di Ha 0.99.37, n. 87 di Ha 1.44.14, n. 88 di Ha 4.31.12) con emissione di mandato di pagamento da parte del Servizio Ragioneria di L. 117.286.090 (Cap. 0581020 Bil. Es. 96 residui Passivi 92).

**DETERMINAZIONE del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 363 del 28.12.2001**

Oggetto: 079/DIR/2001/00361- Realizzazione Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio in agro di Nardò - acquisizione aree. IMPEGNO DI

SPESA (L. 250 milioni sul cap. 0581020 del Bilancio per l'esercizio 2001) con acquisizione del visto della ragioneria.

**DETERMINAZIONE del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 121 del 19.11.2004.**

Oggetto: 079/DIR/2004/00124 - Costruzione opere ricadenti nel piano di utilizzazione del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio - 1° stralcio progetto esecutivo - Importo di L 13.920.000 - Espropriazione per la realizzazione opere ricadenti nel piano di utilizzo - Eredi Ditta CECERE Antonio - Nardò. Reimpegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'indennità di esproprio e occupazione per complessivi euro 167.768,44. IMPEGNO DI SPESA, liquidazione e pagamento interessi legali per euro 60.329,25.

Tutto ciò premesso e sulla scorta di quanto riportato negli atti deliberativi della Giunta Regionale (in ultimo con delibera n. 8745 del 30.12.1992) con la determina dirigenziale n. 121 del 19.11.2004 si prende atto che restano ancora da acquisire al demanio regionale le sottoelencate aree già interessate da verbali di consistenza ed occupazione d'urgenza a cui però non ha fatto seguito il decreto di esproprio:

PROPRIETA'	FOGLIO	PARTICELLE	SUPERFICI (Ha)
Eredi Greco Angelo	95	41	Ha 1.69.88
Eredi De Giorgi Antonio	95	43	Ha 1.09.87
Eredi Conte Giuseppe	95	46	Ha 1.90.75
Ferrari - Maggione	94	95 (parte)	Ha 0.03.60
Eredi Tollemeto	94	68 (parte)	Ha 0.00.20
De Giorgi Cosimo e Giuseppe	94	180 (parte)	Ha 0.00.90
De Giorgi Maria Italia	94	20 (parte)	Ha 0.00.40
Eredi Manieri Francesco	94	65 (parte)	Ha 0.00.98
Manieri Francesco	94	42 (parte)	Ha 0.00.06
Manieri Giuseppina, Cosimo e Antonio	94	66 (parte)	Ha 0.02.25
<b>Totale restanti aree da acquisire</b>			<b>Ha 4.78.89</b>

Con sentenza n. 3412/07, riguardante il contenzioso promosso dal sig. De Giorgi Marcello Cosimo c/ la Regione Puglia, il TAR Puglia - Sez. di Lecce ha evidenziato quanto segue:

*“1.1 con legge n. 50 del 1975 la Regione Puglia disciplinava i modi di istituzione ed utilizzazione dei parchi naturali attrezzati all'interno del proprio territorio.*

*1.2 Con successiva L.r. n. 21 del 1980, apportate alcune modifiche alla normativa vigente, veniva quindi istituito il parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi, ubicato nell'agro del Comune di Nardò.*

*1.3 Con deliberazione n. 5012 del 4.6.84, poi, si approvava il Piano di Utilizzazione del Parco e si evidenziava la necessità di estenderlo ad aree ulteriori - il cd. Comparto 8 - rispetto a quelle già individuate ex lege - il cd. Comparto A.*

*1.4 Dette ulteriori aree venivano effettivamente destinate a parco con delibera di G.R. n. 7225 del 17.9.86, la quale pure, contenendo l'approvazione del relativo Piano di Utilizzo, doveva valere come dichiarazione di pubblica utilità e urgenza dell'intervento.*

*1.5 Con nota del 19.2.87 l'Assessorato Regionale Urbanistica Ambiente ed ERP comunicava - tra gli altri - al ricorrente che le aree contraddistinte in catasto al foglio 95 del Comune di Nardò, part. 43, ricadevano per un'estensione di mq. 16.187 nel “Comparto 8” del “Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio” e che, pertanto, ‘sarebbero state sottoposte a procedimento ablatorio.*

*1.6 In assenza di accordo per una cessione bonaria, al ricorrente veniva quindi notificato 13.11.87 il relativo decreto di occupazione d'urgenza.*

*1.7 Il 9.12.87 si realizzava infine l'immissione in possesso.*

*1.8 L'area in parola peraltro, rispetto alla quale*

*non veniva emesso nel termine di efficacia del provvedimento occupativo il decreto di esproprio, non subiva alcuna irreversibile trasformazione, anche perché i lavori e le opere per la fruizione del parco non venivano più eseguiti.*

*1.9 In data 28.4.03 il Servizio Gestione Speciale Riforma Fondiaria dichiarava che, per effetto del versamento di tutte le annualità del prezzo di assegnazione, era cessato il riservato dominio in favore dell'ERSAP, sicché il ricorrente - avente causa dell'originario assegnatario De Giorgi Antonio Salvatore - diveniva proprietario esclusivo del terreno in parola.*

*1.10 Non avendo la Regione mai acquisito la proprietà del bene, lo stesso ricorrente notificava dunque alla medesima, il 15/16.11.05, diffida a definire il procedimento ablatorio -con emanazione del provvedimento ex art. 43 d.P.R. 327/01- ovvero, in subordine, a restituire il bene, in entrambi i casi con risarcimento dei danni”.*

B) Ciò premesso, il Tribunale riteneva che la controversia si inquadrasse perfettamente entro la fattispecie esaminata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2582 del 2007, e, in particolare, sottolineava che:

*“\_ la modifica del bene immobile cui si riferisce l'art 43 citato non può essere assimilata al concetto di irreversibile trasformazione come in precedenza delineato dalla giurisprudenza e, per la sua evidente maggior ampiezza e portata, è tale da ricomprendere anche situazioni nelle quali ad essere significativamente mutato sia il regime giuridico del bene stesso, ad esempio, come nel caso in esame, in forza di previsioni che, pur non incidendo sul diritto di proprietà, condizionino comunque la libera disponibilità dello stesso (in definitiva, infatti, più che la realizzazione di opere materiali eventualmente anche non “richieste” ciò che rileva rispetto all'inserimento di un'area in un parco naturale è proprio il conseguente e particolare regime giuridico).*

*- la Regione Puglia non completava l'iter avviato con l'inclusione dei terreni de quibus nel Parco*

*naturale con la necessaria ablazione degli stessi: è dunque necessario che ciò avvenga, nelle forme prima descritte (ex art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, n. d. r.), ovvero che gli stessi siano formalmente materialmente restituiti al loro proprietario.*

*- a ciò deve infine seguire il risarcimento dei danni provocati al ricorrente.*

*... omissis...*

*Ad ulteriore precisazione di quanto appena scritto, dunque, ancora richiamando le indicazioni contenute nella pronuncia citata, vanno fissati i seguenti principi:*

- a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), la Regione Puglia e il ricorrente potranno addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà sarà trasferita alla prima ed al secondo andrà corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso;*
- b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, la Regione - entro i successivi sessanta giorni-potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione dell'area a suo tempo occupata, ovvero l'acquisizione di questa al/suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del testo unico;*
- c) nel caso di restituzione dell'area, la Regione sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sino a quella della effettiva restituzione), oltre agli interessi moratori;*
- d) nel caso di acquisizione ex art. 43, la Regione sarà invece tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo e ad erogare l'importo spettante per l'acquisizione stessa -oltre agli interessi moratori;*
- e) nella determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell'atto ex art 43) la Regione dovrà attenersi ai criteri*

*legali tenendo conto della data dalla quale è configurabile l'illecito permanente, della destinazione urbanistica dell'area in questione e delle circostanze di fatto evidenziate nella Relazione di stima del 7.5.07 compiuta dal consulente di parte dr. Di Sansebastiano, ovviamente da sottoporre a verifica: in questo senso, dunque, in applicazione dell'art. 35, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il Tribunale dispone che la Regione Puglia proponga al ricorrente, nei termini prima indicati un'offerta di risarcimento dei danni subiti;*

*f) qualora la Regione Puglia e il ricorrente non concludano alcun accordo e l'ente neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o alla acquisizione dell'area in questione, infine, decorsi i termini indicati in precedenza, il De Giorgi potrà chiedere al T.a.r. l'esecuzione della presente decisione”.*

C) Nei sensi e limiti fin qui indicati la richiesta di risarcimento del danno - in forma specifica o generica- veniva, dunque, accolta.

D) A fronte della notifica -in data 12.10.07- della richiamata sentenza -ormai definitiva-, peraltro, e di una successiva diffida del 31.12.07, la Regione Puglia non provvedeva a darvi esecuzione.

L'Avvocatura Regionale con nota n. 11/L/152 del 03/01/2008 ed acquisita al prot. settoriale n. 197 in data 10.01.2008 ha trasmesso al Servizio Urbanistica l'Atto stragiudiziale di diffida notificato ad istanza del sig. DE GIORGI Marcello Cosimo, proprietario di parte delle aree ancora da espropriare ricomprese nella perimetrazione dal Parco di Porto Selvaggio.

Con il suddetto atto si diffida la Regione Puglia, in persona del Presidente, a voler procedere, senza ulteriore indugio e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica, alla esecuzione della sentenza n. 3412/2007 del 28.09.2007 emessa dal TAR Puglia - sez. di Lecce sul ricorso n. 580/2006 presentato dal legale in indirizzo in nome e per conto del sig. DE GIORGI Marcello Cosimo.

In data 16.01.2008 il Servizio Urbanistica con propria nota n. 480/2°, trasmessa per conoscenza all'Avvocatura Regionale, comunicava al sig. DE GIORGI (al fine di consentire allo stesso Servizio di porre in essere, con l'ausilio del competente ufficio del Servizio Lavori Pubblici, nei modi e tempi stabiliti, tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione, così come richiesto nell'atto di diffida, alla suddetta sentenza n. 3412/2007) la necessità di acquisire in tempi brevi, anche a mezzo fax, la "relazione di stima del 7.5.2007 compiuta dal Consulente di parte dr. Di Sansebastiano" a cui si fa riferimento nel giudicato in questione.

Con successiva nota n. 3611/2° del 17.04.2008 trasmessa agli uffici e/o settori si seguito elencati:

- Avvocatura Regionale
- Assessorato Regionale Opere Pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri -
- Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di LECCE
- Assessorato Regionale all'Ambiente Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali -
- Assessorato Regionale Cittadinanza Attiva - Servizio Demanio

il Servizio Urbanistica Regionale nel ripercorrere la vicenda riguardante il contenzione in questione e rilevando la necessità di un esame congiunto dell'intera problematica da parte dei Settori e/o Uffici regionali direttamente interessati alla questione, convocava apposita Conferenza di Servizi per il giorno 28 aprile p.v. ore 10,30 onde operare valutazioni in ordine alle opzioni prospettate, finalizzate al conseguente provvedimento da sottoporre all'esame della Giunta Regionale.

Con la stessa nota invitava espressamente l'Avvocatura Regionale a fornire assistenza nella vicenda in questione.

La riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 28.04.2008 ha registrato l'assenza dei rappresentanti dei Settori e/o uffici di seguito elencati:

- Avvocatura Regionale
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale - LECCE
- Servizio Demanio

mentre hanno preso parte alla riunione i dirigenti dell'Ufficio Parchi e dell'Ufficio Espropri congiuntamente al Dirigente del Servizio Urbanistica.

Nel corso della riunione, si è convenuto sulla necessità, tenuto conto della specifica sentenza del TAR - Sez. di Lecce - n. 3412/07 ed al fine di disporre di una visione complessiva delle aree interessate dal Parco di Porto Selvaggio, di operare una puntuale ricognizione delle aree già acquisite al patrimonio regionale e di quelle ancora da acquisire; il tutto sulla scorta degli atti in possesso del Servizio Urbanistica peraltro da anni non più competente in materia.

Nelle more dell'espletamento dell'attività istruttoria da parte del S.U.R. il sig. De Giorgi proponeva nuovo ricorso n. 419/08 per l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato n. 3412/07 -relativa al precedente ricorso n. 580/06, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta.

Il TAR Puglia sez. di Lecce con sentenza n. 503/08, pubblicata mediante deposito il 21.06.2008, "preso atto della nota del Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione in data 14.4.08, prot. n. 3611/2, dalla quale si evince l'inizio di un'attività volta all'ottemperanza alla pronuncia in parola, ritiene peraltro opportuno, prima di procedere nella direzione prospettata dal ricorrente, reiterare per un verso le precise indicazioni già fornite con la sentenza n. 3412/07, fissando un nuovo termine al 30 settembre 2008, e, per altro verso, richiedere in ogni caso allo stesso Dirigente una Relazione di chiarimenti sull'attività di esecuzione in corso di svolgimento -cui si fa cenno, appunto, nella nota del 17 aprile 2008 citata.

Si fissa, per il deposito della Relazione, il termine del 31 luglio 2008.

La causa viene infine rinviata alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008."

In relazione a quanto innanzi esposto, rappresentato all'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio con nota prot. n. 6302/C dell'11 luglio 2008, il Servizio Urbanistico in merito alle statuizioni del Giudice Amministrativo (sentenze TAR Puglia - sez. di Lecce - n. 3412/2007 e n. 503/2008) esprimeva il parere che le stesse siano da acquisire al patrimonio regionale, stante la loro ubicazione nell'ambito del perimetro del Parco.

Al riguardo appare opportuno richiamare quanto contenuto nella nota n. 2382 del 23.05.2007 a firma del Dirigente dell'Ufficio Struttura Tecnica Provin-

ciale di Lecce, da cui - tra l'altro - si evidenzia testualmente:

“... Per quanto attiene in maniera specifica la particella n° 43 del foglio 95 si fa presente che sulla stessa non sono mai stati previsti lavori o opere da eseguire e dal sopralluogo esperito risulta essere parte di una più vasta area con vegetazione a macchia bassa, come si evince dalle foto allegate, contraddistinte con i numeri 1-2-3 e dall'ortofoto contraddistinta con il n° 4 dove sono posizionati i punti di presa delle foto. La vegetazione a macchia bassa era già presente sulla particella n° 43 all'epoca della redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei terreni espropriandi avvenuta il 09/12/1987, che si allega in copia. I lavori che hanno interessato l'area di cui fa parte anche la particella n° 43 consistono essenzialmente nella realizzazione della viabilità perimetrale esterna e delle opere di recinzione, entrambe visibili nelle foto allegate. Si precisa inoltre che la particella n° 43, così come tutta l'area di cui fa parte, è priva di qualsiasi libero accesso.”

Per quanto attiene, invece, alle modalità di acquisizione stabilite dall'Organo di Giustizia Amministrativa, si ritiene che le stesse debbano basarsi sull'ipotesi di Accordo Risarcitorio” predisposto dal competente Ufficio Regionale Espropri allegato alla nota n. 475 del 15.02.2008 trasmessa al Servizio Urbanistica.

Nel contempo, si rappresenta la necessità che nella fase di interlocuzione con il legale della parte ricorrente il Servizio Urbanistica sia assistito dall'Avvocatura Regionale e dal competente Settore Regionale al Demanio e Patrimonio.

Infine si ritiene che l'ulteriore attività di acquisizione delle aree del Parco di Porto Selvaggio dovrà essere posta in essere dal Servizio regionale Demanio e Patrimonio.

Tanto premesso alla luce dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistico Regionale si propone alla Giunta Regionale:

- a) di acquisire al patrimonio regionale le aree di proprietà DE GIORGI Marcello Cosimo, ricadenti nel Parco Naturale Attrezzato “Portoselvaggio - Torre Uluzzi”;
- b) di incaricare il Servizio Urbanistica, l'Ufficio Espropri del Servizio Lavori Pubblici ed il Servizio Demanio e Patrimonio di espletare le procedure ai fini della acquisizione al patrimonio

regionale delle aree in questione secondo le modalità previste dalle sentenze TAR Puglia - sez. di Lecce n. 3412/2007 e n. 503/2008;

- c) di incaricare l'Avvocatura Regionale di assistere i Servizi e l'Ufficio di cui al punto precedente nell'attività richiesta agli stessi Servizi e Uffici.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI OTTEMPERARE alla sentenze TAR Puglia - sez. di Lecce - n. 3412/2007 e n. 503/2008;
- DI INCARICARE il Servizio Urbanistica, l'Ufficio Espropri del Servizio Lavori Pubblici ed il Servizio Demanio e Patrimonio di espletare le procedure ai fini della acquisizione al patrimonio regionale delle aree in questione secondo le

modalità previste dalle sentenze TAR Puglia - sez. di Lecce - n. 3412/2007 e n. 503/2008;

- DI INCARICARE l'Avvocatura Regionale di assistere i Servizi e l'Ufficio di cui al punto precedente nell'attività richiesta agli stessi Servizi e Uffici;
- DI RISERVARSI con successivo provvedimento e previo impegno di spesa, la formale acquisizione al patrimonio regionale delle aree di proprietà DE GIORGI Marcello Cosimo oggetto del contenzioso di cui alle sentenze TAR Puglia - sez. di Lecce - n. 3412/2007 e n. 503/2008.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2008, n. 2061

**Sammichele di Bari (Ba) - art. 16 L.R. n. 56/1980 - Variante al P.R.G. vigente per ampliamento della zona P.I.P.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di SAMMICHELE DI BARI munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n. 56/80, con deliberazione di C.C. n. 63 del 31.10.2006 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al suddetto P.R.G. concernente l'ampliamento della zona P.I.P. localizzata nell'ambito del territorio comunale.

Gli atti tecnici risultano costituiti dai seguenti elaborati grafici:

- TAV. 1 Relazione tecnica illustrativa;
- TAV. 2 Planimetria stato attuale e variante in scala 1.2000.

Gli atti di cui sopra sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (rende noto del 23/11/06) ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini- osservazioni e/o opposizioni secondo quanto deliberato in Consiglio Comunale in data 13.03.2007 con atto n. 6.

Successivamente, con nota prot. n. 8312/2° del 19/10/2007 sono stati richiesti dal S.U.R. atti integrativi scritto-grafici pervenuti dall'Area tecnica - Servizio lavori pubblici- del Comune di SAMMICHELE DI BARI in data 19/11/2007 prot. n. 9702 assunti al protocollo dell'Assessorato con il n. 10017 del 14/12/2007; per gli stessi, ritenuti sotto l'aspetto grafico non esaustivi, è stata reiterata la richiesta di integrazione di atti grafici con nota prot. n. 158/2° del 10/1/2008 alla quale l'Area tecnica - Servizio lavori pubblici- del suddetto Comune ha dato seguito con nota prot. n. 639 del 21/1/2008 assunta al protocollo con nota n. 1279 del 7/2/2008.

Ciò premesso, gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che ha ritenuto la variante in parola meritevole di approvazione con propria relazione n. 3/2008 dalla quale si rileva quanto segue.

Nell'attualità la zona P.I.P., la cui localizzazione era prevista dal P.R.G. lungo l'asse longitudinale della S.S. n. 100, è stata oggetto di apposito piano attuativo giusta deliberazione di C.C. n. 138 del 24.04.1973 che ha previsto, a fronte di una superficie di circa Ha 22,68, l'insediamento di max n. 56 ditte, pari al numero dei lotti individuati aventi tutti una superficie compresa tra mq. 3.000 e mq. 3.100.

La Giunta comunale di SAMMICHELE DI BARI ha proposto con deliberazione n. 280 del 31.07.2006 al Consiglio comunale l'adozione di apposita variante al vigente P.R.G. per l'ampliamento della richiamata Zona P.I.P. in adiacenza all'attuale; in particolare detto piano in variante comporta quanto in appresso riportato:

- a) ampliamento dell'area che si sviluppa su una superficie di circa Ha 27,74;
- b) la nuova superficie è suddivisa in tre ampie zone rispettivamente di Ha 11,96, Ha 10,00 e Ha 5,78;
- c) rindividuazione dei nuovi lotti avrà sempre una superficie pari a quella dei lotti già assegnati, ovvero di mq. 3.000/3.100;
- d) l'ampliamento è attuato in coerenza con le linee programmatiche del P.R.G.

L'Amministrazione Comunale di SAMMICHELE DI BARI, nel condividere la suddetta proposta, con la richiamata deliberazione di C.C. n. 63 del 31.10.2006, ha adottato una specifica variante che oltre a prevedere l'ampliamento della Zona P.I.P. una volta ultimato l'iter amministrativo procederà alla progettazione esecutiva del piano iniziando dall'area posta in adiacenza dell'asse longitudinale della S.S. n. 100.

Inoltre, in sede di elaborazione dello strumento attuativo del P.I.P., come prospettato in atti, si procederà anche alla modifica del Regolamento e delle Norme attuative, ritenute allo stato non più conformi con le attuali esigenze e, in particolare, fermo restando il non insediamento di attività nocive ed insalubri, si consentirà l'insediamento di attività commerciali e di servizi.

Nel merito della variante proposta il S.U.R. rileva quanto:

**a) per gli aspetti urbanistici**

interessa la gran parte di un comprensorio in adiacenza alla esistente zona P.I.P. incluso tra l'asse viario longitudinale della S.S. n. 100 e la lama "Canale San Giorgio".

Il nuovo perimetro di maglia è modificato solo su un lato e termina con la S.C. del Canale, costituendo così una indubbia omogeneità della maglia, delimitata da parametri fisici oggettivi, senza stravolgere il disegno informatore del P.R.G. vigente.

**b) per gli aspetti paesaggistici**

- l'area in questione, per gli aspetti relativi al PUTT/P, ricade in:

- a) Ambito territoriale Esteso di tipo "E" valore normale;

Considerato che la proposta di variante non comporta alcuno stravolgimento del disegno urbanistico sotteso al P.R.G. vigente e che si pone in continuità di altro P.I.P. esistente, il S.U.R. ritiene di poter condividere quanto proposto con deliberazione di C.C. n. 63 del 31.10.2006 dall'Amministrazione comunale di SAMMICHELE DI BARI a condizione che il perimetro della maglia deve rispettare la distanza di m. 150 dal piede dell'argine della lama "Canale San Giorgio".

Parimenti il S.U.R. ritiene che debbano essere introdotte le seguenti ulteriori prescrizioni:

- rispetto delle distanze minime previste dal vigente Codice della Strada;
- reperimento e cessione gratuita al Comune degli standard urbanistici ex art. 3, del D.I.M. n. 1444/68;

Inoltre, atteso che la variante in questione, come già detto, attiene ad un ampliamento e non già ad una nuova previsione, il S.U.R. prescrive che in fase di attuazione mediante strumento urbanistico esecutivo si acquisisca il parere favorevole della Struttura Tecnica già Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01.

Gli atti in questione, corredati dalla relazione istruttoria n. 03 del 13/03/2008 sopra sinteticamente riportata, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 17/07/2008 si è espresso nei termini di seguito testualmente riportati:

“”PREMESSO:

1. Nella seduta del 24/04/08, il Comitato ravvisava la necessità di puntuali accertamenti ed elaborazioni, con riferimento ai seguenti aspetti:
  - a. rilevata la presenza, in adiacenza della zona proposta, della Lama "Canale San Giorgio" e sue diramazioni, peraltro non esaurientemente rappresentate negli elaborati del P.U.T.T./P., e rilevato inoltre che il Comune di Sannicchiole non ha ad oggi operato i "Primi adempimenti nè l'"Adeguamento" al citato P.U.T.T./P. del proprio P.R.G., si richiede uno specifico studio idro-geo-morfologico per la individuazione sul territorio e la perimetrazione sulla cartografia della medesima lama e diramazioni. e per la indicazione di correlate idonee fasce di rispetto e misure di salvaguardia e protezione;
  - b. quanto innanzi, anche con riferimento al recepimento ed al riporto cartografico dell'area protetta "Area a parco naturale -Lama Diummo";
  - c. in relazione, inoltre, all'interessamento delle predette emergenze idro-geo-morfologiche presenti sul territorio, si richiede parere preventivo dell'Autorità di Bacino di Bari;

- d. infine, si richiede che gli elaborati progettuali della Variante al P.R.G. siano sottoscritti, come necessario, da tecnico laureato professionalmente abilitato alla redazione degli strumenti urbanistici.
2. A seguito della nota S.U.R. prot. 4062 del 30/04/08 di richiesta, il Comune di Sammichele, con propria nota prot. 4062 dell'11/07/08, ha prodotto i seguenti atti tecnico-amministrati integrativi:
- relazione geologica e morfologica in data 05/06/08 a firma del Geol. R. Sassone;
  - parere di conformità al P.A.I., rilasciato dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 6181 del 30/06/08;
  - tavole della variante "1/a", "2/a" e "2/b", sottoscritte da tecnico laureato;
  - delibera di C.C. n. 26 del 20/09/07 "Approvazione Primi Adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P., art. 5.05 N.T.A.. Esame e controdeduzioni delle osservazioni pervenute."
3. Si è proceduto pertanto all'esame dei predetti atti integrativi, da cui in particolare risulta (giusta "figura 9" della relazione geologica prodotta) che il margine orientale dell'area in ampliamento del P.I.P. è lambito dall'area annessa della Lama Diummo, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del P.U.T.T./P., con interessamento parziale di due lotti e di aree a verde previsti nella planimetria di progetto "tav. 2/a". In relazione alla presenza della suddetta emergenza geomorfologia del territorio, come evidenziata e rappresentata nella citata Relazione geologica e considerata la tipologia industriale industriale del nuovo insediamento proposto con la variante in esame, il Comitato ravvisa l'opportunità che venga prevista, lungo il limite esterno dell'"area annessa", una idonea fascia a verde di rispetto di adeguata profondità, con funzione di "zona filtro" tra l'insediamento produttivo e la Lama Diummo in questione.
4. Peraltro, si puntualizza che la "lottizzazione" prospettata nella tav. 2/a non riveste, nella presente fase di esame ed approvazione della variante al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 16

della L.r. n. 56/1980, alcuna valenza prescrittiva, attesa la necessità della successiva redazione ed approvazione -nelle forme di legge- del piano degli insediamenti produttivi della zona in questione, nell'ambito del quale dovrà prevedersi la suddetta "zona filtro" ed inoltre dovranno essere accorpate le aree a standard e verde pubblico, al fine di assicurare aree effettivamente fruibili per estensione.

5. Di seguito, presa in esame l'osservazione a firma di Madaro Nicola, pervenuta al Comitato Urbanistico Regionale, si ritiene la stessa -per quanto di specifica competenza- sostanzialmente superata alla luce delle suddette determinazioni del C.U.R. in ordine alla tutela della Lama Diummo.

**TUTTO CIO' PREMESSO.  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, sulla scorta della relazione S.U.R. n. 03/2008 e della documentazione integrativa fornita dal Comune di Sammichele, nei termini e con le puntualizzazioni sopra riportate e facendo propria la citata relazione istruttoria del S.U.R. n. 03 del 13/03/08 e le prescrizioni in essa contenute".

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Sammichele di Bari con la delibera di C.C. n. 63/2006, nei termini e nei limiti riportati nella relazione del S.U.R. n. 03 del 13/03/08 e del parere del C.U.R. n. 40 del 17/07/2008, qui in toto condivisi e parti integranti del presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i..

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore

all'Urbanistica, nelle premesse riportate;

- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di Sammichele di Bari adottata con deliberazione C.C. n. 63/2006 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 40 del 17/07/2008 parte integrante del presente provvedimento;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Sammichele di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. ( da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Regione Puglia*  
*Comitato Urbanistico Regionale*  
*Bari*

**ADUNANZA DEL 17/07/2008**

**COMPONENTI N.20**

**PARERE N.40/2008**

oggetto: **SAMMICHELE DI BARI** – Variante al P.R.G. per ampliamento zona P.I.P..

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.03 del 13/03/08 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Giovanni Farese;

**PREMESSO:**

1. Nella seduta del 24/04/08, il Comitato ravvisava la necessità di puntuali accertamenti ed elaborazioni, con riferimento ai seguenti aspetti:
  - a. rilevata la presenza, in adiacenza della zona proposta, della Lama "Canale San Giorgio" e sue diramazioni, peraltro non esaurientemente rappresentate negli elaborati del P.U.T.T./P., e rilevato inoltre che il Comune di Sammichele non ha ad oggi operato i "Primi adempimenti" né l'"Adeguamento" al citato P.U.T.T./P. del proprio P.R.G., si richiede uno specifico studio idro-geo-morfologico per la individuazione sul territorio e la perimetrazione sulla cartografia della medesima lama e diramazioni, e per la indicazione di correlate idonee fasce di rispetto e misure di salvaguardia e protezione;
  - b. quanto innanzi, anche con riferimento al recepimento ed al riporto cartografico dell'area protetta "Area a parco naturale - Lama Diummo";
  - c. in relazione, inoltre, all'interessamento delle predette emergenze idro-geo-morfologiche presenti sul territorio, si richiede parere preventivo dell'Autorità di Bacino di Bari;
  - d. infine, si richiede che gli elaborati progettuali della Variante al P.R.G. siano sottoscritti, come necessario, da tecnico laureato professionalmente abilitato alla redazione degli strumenti urbanistici.
2. A seguito della nota S.U.R. prot.4062 del 30/04/08 di richiesta, il Comune di Sammichele con propria nota prot.6409 dell'11/07/08, ha prodotto i seguenti atti tecnico-amministrativi integrativi:
  - a. relazione geologica e morfologica in data 05/06/08 a firma del Geol. R. Sassone;
  - b. parere di conformità al P.A.I., rilasciato dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota

prot.6181 del 30/06/08;

c. tavole della variante "1/a", "2/a" e "2/b", sottoscritte da tecnico laureato;

d. delibera di C.C. n.26 del 20/09/07 "Approvazione Primi Adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P., art. 5.05 N.T.A. Esame e controdeduzioni delle osservazioni pervenute."

3. Si è proceduto pertanto all'esame dei predetti atti integrativi, da cui in particolare risulta (giusta "figura 9" della relazione geologica prodotta) che il margine orientale dell'area in ampliamento del P.I.P. è lambito dall'area annessa della Lama Diummo, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del P.U.T.T./P., con interessamento parziale di due lotti e di aree a verde previsti nella planimetria di progetto "tav. 2/a".

In relazione alla presenza della suddetta emergenza geomorfologica del territorio, come evidenziata e rappresentata nella citata Relazione geologica, e considerata la tipologia industriale del nuovo insediamento proposto con la variante in esame, il Comitato ravvisa l'opportunità che venga prevista, lungo il limite esterno dell'"area annessa", una idonea fascia a verde di rispetto di adeguata profondità, con funzione di "zona filtro" tra l'insediamento produttivo e la Lama Diummo in questione.

4. Peraltro, si puntualizza che la "lottizzazione" prospettata nella tav. 2/a non riveste, nella presente fase di esame ed approvazione della variante al vigente P.R.G., ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, alcuna valenza prescrittiva, attesa la necessità della successiva redazione ed approvazione -nelle forme di legge- del piano degli insediamenti produttivi della zona in questione, nell'ambito del quale dovrà prevedersi la suddetta "zona filtro" ed inoltre dovranno essere accorpate le aree a standard e verde pubblico, al fine di assicurare aree effettivamente fruibili per estensione.
5. Di seguito, presa in esame l'osservazione a firma di Madaro Nicola, pervenuta al Comitato Urbanistico Regionale, si ritiene la stessa -per quanto di specifica competenza- sostanzialmente superata alla luce delle suddette determinazioni del C.U.R. in ordine alla tutela della Lama Diummo.

### **TUTTO CIO' PREMESSO,**

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, sulla scorta della relazione S.U.R. n.03/2008 e della documentazione integrativa fornita dal Comune di Sammichele, nei termini e con le puntualizzazioni sopra riportate e facendo propria la citata relazione istruttoria del S.U.R. n.03 del 13/03/08 e le prescrizioni in essa contenute.


**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)



**IL RELATORE**  
(Ing. Giovanni FARESE)



**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)





# REGIONE PUGLIA

**Settore Urbanistica Regionale**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 003 del 13 MAR. 2008

**OGGETTO: SAMMICHELE DI BARI (BA) – art.16 L.R. n.56/1980 – Variante al P.R.G. vigente per ampliamento della zona P.I.P..**

Il Comune di SAMMICHELE DI BARI munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n.56/80, con deliberazione di C.C. n. 63 del 31.10.2006 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/1980, la variante urbanistica al suddetto vigente P.R.G. concernente l'ampliamento della zona P.I.P. nell'ambito del territorio comunale di SAMMICHELE DI BARI.

Gli atti tecnici risultano costituiti dai seguenti elaborati grafici:

- *TAV.1 Relazione tecnica illustrativa;*
- *TAV.2 Planimetria stato attuale e variante in scala 1.2000.*

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (rende noto del 23/11/06) ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini- osservazioni e/o opposizioni al progetto stesso secondo quanto deliberato in Consiglio Comunale in data 13.03.2007 con atto di deliberazione n.6.

Successivamente, con nota prot.n.8312/2° del 19/10/2007 sono stati richiesti dal S.U.R. atti integrativi scritto-grafici pervenuti dall'Area tecnica -Servizio lavori pubblici- del Comune di SAMMICHELE DI BARI in data 19/11/2007 prot.n.9702 assunti al protocollo dell'Assessorato con il n.10017 del 14/12/2007; per gli stessi, ritenuti sotto l'aspetto grafico non esaustivi, è stata reiterata la richiesta di integrazione di atti grafici con nota prot.n.158/2° del 10/1/2008 alla quale l'Area tecnica -Servizio lavori pubblici- del suddetto Comune ha dato seguito con nota prot.639 del 21/1/2008 assunta al protocollo con nota n.1279 del 7/2/2008.

Ciò premesso, il S.U.R. rappresenta quanto segue.

Nell'attualità la zona P.I.P., la cui localizzazione era prevista dal P.R.G. (approvato con delibera C.C. n.10 del 20.03.2001) lungo l'asse longitudinale della S.S. n.100, è stata oggetto di apposito piano attuativo giusta deliberazione di C.C. n.138 del 24.04.1973 che ha previsto, a fronte di una superficie di circa Ha 22,68, l'insediamento di max n.56 ditte, pari al numero dei lotti individuati aventi tutti una superficie di mq. 3.000 - 3.100.

La Giunta comunale di SAMMICHELE DI BARI ha proposto con deliberazione n.280 del 31.07.2006 al Consiglio comunale l'adozione di apposita variante al vigente P.R.G. per l'ampliamento della richiamata Zona P.I.P. in adiacenza all'attuale, in particolare detto piano comporta quanto in appresso riportato:

- a) l'ampliamento dell'area si sviluppa su una superficie di circa Ha 27,74;
- b) la nuova superficie è suddivisa in tre ampie zone di cui una di Ha 11,96, l'altra di Ha 10,00 e l'altra di Ha 5,78;
- c) l'individuazione dei nuovi lotti avrà sempre una superficie pari a quella dei lotti già assegnati, ovvero di mq.3.000/3.100;
- d) l'ampliamento è attuato in coerenza con le linee programmatiche del P.R.G..

L'Amministrazione Comunale di SAMMICHELE DI BARI, nel condividere la suddetta proposta, con la richiamata deliberazione di C.C. n. 63 del 31.10.2006, ha adottato una specifica variante che oltre a prevedere l'ampliamento della Zona P.I.P. una volta ultimato l'iter amministrativo procederà alla progettazione esecutiva del piano iniziando dall'area posta in adiacenza dell'asse longitudinale della S.S. n.100.

Inoltre, in sede di elaborazione dello strumento attuativo del P.I.P., si procederà anche alla modifica del Regolamento e delle Norme attuative, ritenute allo stato non più confacenti con le attuali esigenze e, nel particolare, fermo restando il non insediamento di attività nocive ed insalubri, si consentirà l'insediamento di attività commerciali e di servizi.

Nel merito della variante proposta si rileva:

- a) per gli aspetti urbanistici  
interessa la gran parte di un comprensorio in adiacenza alla esistente zona P.I.P. incluso tra l'asse viario longitudinale della S.S. n.100 e la lama "Canale San Giorgio".  
Il nuovo perimetro di maglia è modificato solo su un lato e termina con la S.C. del Canale, costituendo così una indubbia omogeneità della maglia, delimitata da parametri fisici oggettivi, senza stravolgere il disegno informatore del P.R.G. vigente.
- b) per gli aspetti paesaggistici  
- l'area in questione, per gli aspetti relativi al PUTT/P, ricade in:
  - a) Ambito territoriale Esteso di tipo "E" valore normale;

Considerato che la proposta di variante non comporta alcuno stravolgimento del disegno urbanistico sotteso al P.R.G. vigente e che si pone in continuità di altro P.I.P. esistente, ritiene di poter condividere quanto proposto con deliberazione di C.C. n. 63 del 31.10.2006 dall'Amministrazione comunale di SAMMICHELE DI BARI con la introduzione della seguente condizione:

**"Il perimetro della maglia deve rispettare la distanza di m.150 dal piede dell'argine della citata lama "Canale San Giorgio".**

Parimenti si ritiene che debbano essere introdotte le seguenti ulteriori prescrizioni:

- rispetto delle distanze minime previste dal vigente Codice della Strada;
- reperimento e cessione gratuita al Comune degli standard urbanistici ex art. 3, del D.I.M. n. 1444/68;

Inoltre, atteso che la variante in questione, come già detto, attiene ad un ampliamento e non già ad una nuova previsione, si prescrive che in fase di attuazione mediante strumento urbanistico esecutivo si acquisisca il parere favorevole della Struttura Tecnica già Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per il parere di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80.

IL DIRIGENTE f.f. DELL'UFFICIO 2°  
(arch. Fernando DI TRANI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2008, n. 2062

**Stornara (FG) - Legge Regionale n. 56/80 - Variante al P.R.G. - per tre ambiti urbani. Delibera di C.C. n. 2 del 24.04.2004.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Stornara (FG), munito di P.R.G. approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 40 dell'11.02.2003, con Delibera di C.C. n. 2 del 24.04.2004, ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante al P.R.G. consistente in una diversa regolamentazione di n. 3 ambiti urbani.

Alla deliberazione risultano allegati i seguenti elaborati scritto-grafici:

- 1) Tav. 1 - Individuazione aree oggetto di variante, scala 1:5.000;
- 2) Tav. 2 - Prescrizioni di dettaglio, scala 1:2.000;
- 3) Tav. 3 - Prescrizioni di dettaglio, scala 1:1.000;
- 4) Tav. 4 - Zone urbanizzate e da urbanizzare, scala 1:5.000;
- 5) Tav. 5 - Prescrizioni di dettaglio, scala 1:2.000;
- 6) Tav. 6 - Prescrizioni di dettaglio, scala 1:1.000;
- 7) Relazione Illustrativa;

La deliberazione di cui sopra, giusta narrativa della Del. di C.C. n. 28 del 15.10.2004 “Esame delle Osservazioni”, risulta regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa, nei termini di legge, sono state presentate n. 4 osservazioni.

La variante in questione consiste in una diversa regolamentazione di n. 3 ambiti urbani, così individuati:

**Ambito “A” - area compresa tra “Via Iolanda” e “Via Tenente Vincenzo Maggiore”, interessata da diverse tipizzazioni;**

**Ambito “B” - area compresa tra “Via Le Vigne” e la “Zona per attrezzature e servizi d'interesse generale” prospiciente la “Via Le Menole” (area ex Macello Comunale);**

**Ambito “C” - area delimitata da “Via Campo Sportivo” e “Via Le Mensole” per il tratto prospiciente la “Zona per attrezzature e servizi d'interesse generale” (area ex Macello Comunale);**

In particolare:

- 1) per quanto riguarda l'Ambito “A” si prevede un nuovo disegno urbanistico dell'area interessata, con l'adeguamento allo stato di fatto e con la previsione di nuovi assi viari; il tutto comportante, fra l'altro, una modesta differenziazione delle superfici nette interessate dalle diverse tipizzazioni;
- 2) per quanto riguarda l'Ambito “B” si prevede la trasposizione della destinazione urbanistica tra due distinte aree:
  - la prima di proprietà comunale, tipizzata “Zona C1” prospiciente Via Le Vigne, all'attualità utilizzata come area a “verde pubblico attrezzato” a seguito di approvazione di una opera pubblica ex art. 1, c. 4, L. n. 1/78;
  - l'altra di proprietà privata, tipizzata “Zona F-verde pubblico” prospiciente Via Iolanda, all'attualità priva di ogni utilizzazione, e per la quale deve intendersi decaduto il vincolo di esproprio;
- 3) per quanto riguarda l'Ambito “C” si prevede la individuazione e delimitazione di aree quali “Zona B parzialmente edificata e di completamento” prospicienti la Via Iolanda e la Via la Menola.

Gli atti di cui sopra, sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Comune di Stornara con nota prot. n. 3140 del 29.01.2007, sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che con propria relazione n. 18 del 02/07/2008 ha espresso parere favorevole con condizioni e precisazioni. Successivamente gli stessi atti sono stati rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 17/07/2008

si è espresso favorevolmente con parere n. 39, che recita testualmente:

“Esprime parere favorevole all’argomento ai sensi dell’art. 16 della L.r. n. 56/1980, parzialmente, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 18 del 02/07/08; in ordine alle n. 4 osservazioni presentate da parte di cittadini, controdedotte dal Comune di Stornara con delibera di C.C. n. 28 del 15/10/04, il Comitato condivide le determinazioni di merito assunte in sede comunale con la citata delibera di C.C. n. 28/2004, segnatamente di accoglimento unicamente del punto “b” della osservazione n. 1 a firma dell’Ing. Pietro Cianci, in quanto afferente ad una rettifica grafica, e di rigetto di tutte le altre osservazioni. “

Per quanto riguarda le osservazioni, sulla scorta del parere del CUR, si ritiene di dover condividere quanto determinato dal C.U.R.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare - ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Stornara con la delibera di C.C. n. 36/2007, sulla scorta della relazione istruttoria del SUR n. 18 del 02.07.2008 e del parere del C.U.R. n. 39 del 17.07.2008 qui in toto condivisi e parti integranti del presente provvedimento, ovvero, a maggior chiarimento, con accoglimento delle proposte di variante al PRG in questione nei termini di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n. 18/2008.

Per quanto riguarda le osservazioni prodotte avverso la variante in parola, si propone alla Giunta l’accoglimento parziale e ciò nei termini prospettati dal C.U.R. nel parere n. 39/2008.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 della L.r. 7/97 punto d).

Copertura finanziaria di cui alla L.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii.:

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell’Ufficio 2° e del Dirigente di Servizio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell’Assessore all’Urbanistica, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di Stornara adottata con deliberazione C.C. n. 36/2007 per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione istruttoria n. 18/2008 e al parere del C.U.R. n. 39 del 17/07/2008 parte integrante del presente provvedimento, nei termini riportati in relazione che qui, per economia espositiva, debbono intendersi integralmente trascritti.
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Stornara (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



Regione Puglia  
Comitato Urbanistico Regionale  
Bari

**ADUNANZA DEL 17/07/2008**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.15**

**PARERE N.39/2008**

oggetto: **STORNARA (FG)** – Variante al P.R.G. per tre ambiti urbani.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.18 del 02/07/08 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Nunzio Paolicelli;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, parzialmente, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R. n.18 del 02/07/08; in ordine alle n.4 osservazioni presentate da parte di cittadini, controdedotte dal Comune di Stornara con delibera di C.C. n.28 del 15/10/04, il Comitato condivide le determinazioni di merito assunte in sede comunale con la citata delibera di C.C. n.28/2004, segnatamente di accoglimento unicamente del punto "b" della osservazione n.1 a firma dell'Ing. Pietro Cianci, in quanto afferente ad una rettifica grafica, e di rigetto di tutte le altre osservazioni.

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)

**IL RELATORE**  
(Ing. Nunzio PAOLICELLI)

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**  
**Settore Urbanistico Regionale**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

N. 18 del 2 - LUG. 2008

**Oggetto: Comune di Stornara (FG). VARIANTE P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80.**

**DELIBERA di C.C. n. 36 del 24.11.2007. Variazione destinazione d'uso del suolo.**

Il Comune di Stornara (FG), dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia, con Deliberazione di G.R. n. 40 del 11.02.2003, con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24.11.2007, confermativa di altra deliberazione n. 02 del 24.04.2004, ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, variante al P.R.G. consistente in una diversa regolamentazione di n. 3 ambiti urbani, così individuati:

**Ambito "A" - area compresa tra "Via Via Iolanda" e "Via Tenente Vincenzo Maggiore", interessata da diverse tipizzazioni;**

**Ambito "B" - area compresa tra "Via Le Vigne" e la "Zona per attrezzature e servizi d'interesse generale" prospiciente la "Via Le Menole" (area ex Macello Comunale);**

**Ambito "C" - area delimitata da "Via Campo Sportivo" e "Via Le Mensole" per il tratto prospiciente la "Zona per attrezzature e servizi d'interesse generale" (area ex Macello Comunale);**

Sulla base degli atti e della documentazione grafica pervenuta le varianti adottate più in particolare comportano:

**Ambito "A"**

- a) un ridimensionamento della prevista "Zona D2";
- b) una diversa perimetrazione delle aree destinate a "Zona F-Verde pubblico", per l'adeguamento allo stato di fatto, ovvero all'avvenuta realizzazione di un "campo sportivo" prospiciente la "Via Tenente Vincenzo Maggiore";
- c) una diversa perimetrazione delle "aree a parcheggi pubblici", con un modesto incremento di superficie;
- d) l'inserimento di una nuova "Zona B parzialmente edificata e di completamento", compresa tra la zona "D2" e la "Via Iolanda", già interessata dalla presenza di edifici oggetto di condono edilizio;

e) la nuova tipizzazione di parte della "Zona F-Verde pubblico" a "Zona C2", coincidente con il lotto catastalmente individuato al Foglio 16, particella 14, avente una superficie pari mq 10.290, e delimitato su due lati dalla "Via Iolanda" e la "Via Tenente Maggiore";

**Ambito "B"**

f) la nuova tipizzazione di parte di area destinata a "Zona C1" (di proprietà comunale) ad area destinata a "Zona per urbanizzazioni primarie e secondarie", per l'adeguamento allo stato di fatto, ovvero alla avvenuta realizzazione di un "Verde Pubblico Attrezzato";

**Ambito "C"**

g) la nuova tipizzazione di parte di area destinata a "Zona a Verde Agricolo" a "Zona B parzialmente edificata e di completamento", già interessata dalla presenza di edifici oggetto di condono edilizio.

La deliberazione di C.C., in uno agli elaborati di variante è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione, così come previsto dall'art. 16 della L.R. n. 56/80 e, giusta certificazione in atti non è stata oggetto di alcuna osservazione e/o opposizione.

In definitiva, sulla base degli atti pervenuti, la variante proposta riguarda tre distinte problematiche e, quindi, sostanzialmente comporta :

- 1) il nuovo disegno urbanistico, di un'area compresa tra Via Iolanda e Via Tenente V. Maggiore, con l'adeguamento allo stato di fatto e con la previsione di nuovi assi viari, il tutto comportante, fra l'altro, una modesta differenziazione delle superfici nette interessate dalle diverse tipizzazioni, come sopra puntualmente indicate;
- 2) la trasposizione della destinazione urbanistica tra due distinte aree:
  - la prima di proprietà comunale, tipizzata "Zona C1" prospiciente Via Le Vigne, alla attualità utilizzata come area a "verde pubblico attrezzato" a seguito di approvazione di una opera pubblica ex art. 1, c. 4, L. n. 1/78;
  - l'altra di proprietà privata, tipizzata "Zona F- verde pubblico" prospiciente Via Iolanda, alla attualità priva di ogni utilizzazione, e per la quale deve intendersi decaduto il vincolo di esproprio;
- 3) la individuazione e delimitazione di aree quali "zona B parzialmente edificata e di completamento" prospicienti la Via Iolanda e la Via La Menola.

Nel merito della stessa variante:

- per quanto riguarda il punto 1)

considerato che le variazioni proposte non comportano alcuno stravolgimento del precedente disegno urbanistico, ma prevedono il sostanziale adeguamento allo stato di fatto determinatosi a seguito di interventi pubblici (campo sportivo) si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata.

- per quanto riguarda il punto 2)

considerato che la trasposizione proposta comporta la non utilizzazione di diritti edificatori in capo alla proprietà comunale, in relazione ai soli aspetti urbanistici e fatto salvo ogni altro interesse pubblico, si ritiene di dover condividere quanto proposto a condizione che la edificabilità delle nuove aree individuate sia contenuta nel limite massimo della volumetria sottratta nella della "Zona C1" coinvolta, e tanto al fine di non modificare il dimensionamento del P.R.G. vigente.

- per quanto riguarda il punto 3)

considerato che dagli atti tecnici pervenuti, ed in particolare dalla relazione tecnica, non si rileva con sufficienza chiarezza se le aree interessate dalla variante fanno riferimento ad immobili oggetto di richiesta di condono edilizio o se fanno riferimento ad una situazione non adeguatamente rappresentata in sede di adozione del P.R.G., ovvero se fanno riferimento ad entrambe le situazioni, si ritiene di dover confermare per le stesse aree le vigenti previsioni di PRG attesa la carenza di motivazioni e/o giustificazioni dal punto di vista urbanistico in merito alla proposta ritipizzazione..

Il presente parere non riguarda gli aspetti paesaggistici, essendo le aree non interessate da alcuna vincolistica del P.U.T.T./P; altresì si evidenzia che le stesse non sono interessate dalla disciplina del P.A.I.

Il Dirigente ff. Ufficio II°

(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente di Settore

( Ing. N. Giordano )



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2008, n. 2063

**San Cesario di Lecce (Le) - Art. 16 L.R. n. 56/1980 - Variante al P.R.G. vigente per la riclassificazione delle zone "E4" e approvazione strumento esecutivo per zone "B12" comparti nn.15,18,19,20 e 21. Delibere C.C. n. 3 del 1.2.07 e n. 66 del 27.11.07 (di controdeduzioni).**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di SAN CESARIO di LECCE munito di P.R.G. approvato in via definitiva con Del. di G.R. n. 3336 del 23.07.1996, con deliberazione di C.C. n. 3 del 01.02.2007 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, una variante urbanistica al suddetto vigente P.R.G..

Gli atti tecnici risultano costituiti dai seguenti elaborati grafici:

- TAV. A Re/azione;
- TAV. B N.T.A.;
- TAV. 1 Inquadramento territoriale;
- TAV. 2 Zonizzazione centro urbano (individuazione comparti d'intervento unitario nn. 15- 18-19-21-20);
- Tav. 3 Zonizzazione centro urbano (variante comparti d'intervento unitario nn. 15-18-19-21-20)

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (rende noto del 07/03/2007) ed avverso gli stessi risultano prodotte -nei termini- n. 3 osservazioni.

In sintesi la variante proposta, così come riportato nel dispositivo deliberativo, riguarda:

- a) "Riclassificazione e variante delle zone urbanistiche classificate E.4 (art. 47 N.T.A.) dal Piano Regolatore Generale vigente";
- b) "Variante riguardante le modalità di intervento nelle Zone B.12 individuate dal Piano Regolatore Generale vigente nei comparti di intervento unitario nn. 15-18-19-21-20".

Gli atti in questione sono stati oggetto di apposita istruttoria del SUR che con relazione n. 17 del

19.06.2008, meglio individuando le problematiche oggetto di variante, si è espresso in senso favorevole con condizioni, come si evince dalla stessa relazione istruttoria qui di seguito riportata testualmente nelle parti più salienti:

“”In definitiva, fermo restando che per comodità di esposizione la modifica per le “Zone B12\* viene indicato come “Art. n. 46 bis”, la variante proposta consiste in:

#### **ASPETTI URBANISTICI**

Per i Comparti n. 15, 18, 19, 20, 21 la variante comporta la eliminazione dell'obbligo della formazione di uno strumento esecutivo esteso a tutte le aree incluse nel perimetro dei comparti stessi.

I diversi comparti, così come rappresentati, raffigurano variegate situazioni, in particolare:

#### **il Comparto n. 15 comprende:**

- 1) l'area di pertinenza degli edifici;
- 2) una area tipizzata quale “Zona F14 - Verde attrezzato”;
- 3) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;

#### **il Comparto n. 18 comprende:**

- 1) l'area di pertinenza degli edifici;
- 2) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;

#### **il Comparto n. 19 comprende:**

- 1) l'area di pertinenza degli edifici;
- 2) una area tipizzata quale “Zona F13” (esistente?);
- 3) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;

#### **il Comparto n. 20 comprende:**

- 1) l'area di pertinenza degli edifici;
- 2) una area tipizzata quale “verde privato o di pertinenza di edifici di interesse collettivo;
- 3) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;

#### **il Comparto n. 21 comprende:**

- 1) l'area di pertinenza degli edifici;
- 2) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;

Per quanto riguarda le “Zona E4 - Agricole Speciali” la variante riguarda numerose aree diversamente ubicate nel contesto territoriale per le quali, in via generale è stato previsto la modifica dell'indice di fabbricabilità fondiaria da 0,10 mc/mq a 0,20 mc/mq.

## ASPETTI NORMATIVI

Norme Tecniche di Attuazione vigenti	Norme Tecniche di Attuazione a seguito adozione variante
	<p><b>Art. 46 bis Zone B12* - Comparti 15-18-19-21-20</b></p>
	<p><i>Gli interventi sono subordinati alla formazione di strumenti esecutivi preventivi od a concessione convenzionata che dovranno essere estesi all'intero comparto unitario, relativamente a quelli indicati con i n. 15 e 16 nella tavola 6.2b ovvero, per le altre zone B12, dovranno comprendere l'intera superficie fondiaria indicata con tale destinazione omogenea, e le contigue aree della viabilità esterna e le fasce verdi corrispondenti, che non risultino già acquisite dal Comune. Dette aree destinate ad uso pubblico, comprese le zone F14 incluse nei comparti n. 15 e 16, dovranno essere cedute gratuitamente al Comune ai sensi dell'art. 8 delle presenti norme.</i></p> <p><i>Nelle zone B12* sono ammessi i seguenti interventi edilizi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risanamento igienico-edilizio;</li> <li>- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;</li> <li>- nuova costruzione e ampliamento;</li> </ul> <p><i>con l'applicazione dei seguenti indici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Indice di Fabbricabilità Fondiaria</i> <i>Iff = 3,50 mc./mq.;</i></li> <li>- <i>Rapporto di Copertura</i> <i>RC= 0,50 mq/mq;</i></li> <li>- <i>Altezza massima</i> <i>H max= 11,00 m.;</i></li> <li>- <i>Numero dei piani fuori terra</i> <i>NP. = 2 + piano terra;</i></li> <li>- <i>Arretramento del filo stradale: in linea con gli edifici adiacenti;</i></li> </ul> <p><i>Lungo i fronti stradali non prospicienti fasce di arredo, in mancanza di riferimenti ed allineamenti esistenti, è prescritto un arretramento continuo non inferiore a m. 3,00.</i></p> <p><i>Per gli edifici esistenti, in mancanza degli strumenti esecutivi di cui innanzi, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.</i></p>

---

**Art. 47 “Zone E4 -  
Agricole Speciali”**


---

*Comprendono le zone del territorio comunale costituite originariamente da giardini e ville suburbane, venutesi a configurare, nell’ambito generale dell’espansione urbana come zone e nuclei di tipologie residenziali rade, con giardini.*

*In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali.*

*Sono ammessi i seguenti Interventi edilizi diretti:*

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico-edilizio;
- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;
- nuove costruzioni ed ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici:

- indice di fabbricabilità fondiaria  
*I<sub>ff</sub> = 0,10 mc/mq;*

- rapporto di copertura massimo, comprese eventuali costruzioni accessorie a servizio del giardino

*RC = 0,04 mq/mq;*

- altezza massima *H max = 7,50 m;*

- numero dei piani fuori terra  
*NP. = 1 + piano terra;*

- superficie del lotto minimo d’intervento  
*S.Mi= 5.000 mq.*

*E’ prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e sistemazioni a verde secondo le disposizioni e sistemazioni a verde secondo le disposizioni dell’art. 26 delle N.T.A.*

---



---

**Art. 47 “Zone E4 -  
Agricole Speciali”**


---

*Comprendono le zone del territorio comunale costituite originariamente da giardini e ville suburbane, venutesi a configurare, nell’ambito generale dell’espansione urbana come zone e nuclei di tipologie residenziali rade, con giardini.*

*In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali.*

*Sono ammessi i seguenti Interventi edilizi diretti:*

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico-edilizio;
- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;
- nuove costruzioni ed ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici:

- indice di fabbricabilità fondiaria  
*I<sub>ff</sub> = 0,10 mc/mq;*

- rapporto di copertura massimo, comprese eventuali costruzioni accessorie a servizio del giardino

*RC = 0,04 mq/mq;*

- altezza massima *H max = 7,50 m;*

- numero dei piani fuori terra  
*NP. = 1 + piano terra;*

- superficie del lotto minimo d’intervento  
*S.Mi= 5.000 mq.*

*E’ prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e sistemazioni a verde secondo le disposizioni dell’art. 26 delle N.T.A.*

---

Posto quanto sopra esaminati gli atti nonché quanto posto a base della variante proposta, nel merito della variante proposta si rappresenta quanto in appresso riportato.

### 1. VARIANTE ART. 46

Per quanto riguarda la modifica relativa ai Compatti nn. 15, 18, 19, 20 e 21 della "Zona B12", fermo restando che appare opportuno individuare la nuova normativa con la introduzione di un nuovo articolo denominato "Art. 46 bis", in considerazione che la stessa comporta una più facile attuazione delle previsioni del P.R.G., si ritiene di dover condividere quanto proposto ad esclusione di quanto proposto per il Compatto n. 15 in quanto:

- i Compatti nn. 18, 19, 20 e 21 interessano esclusivamente aree a carattere fondiario, fatto salvo le fasce di rispetto della rete viaria la cui formazione è in ogni caso garantita in relazione al necessario posizionamento dei fronti stradali;
- il Computo n. 15 interessa aree (con superficie pari a circa mq. 11.500) la cui destinazione in sede di formazione del P.R.G. è stata individuata al fine di determinare, all'interno del tessuto urbano consolidato, la presenza di aree utili al soddisfacimento del fabbisogno pregresso di standard urbanistici delle Zone B, e la cui acquisizione al Comune potrà essere garantita esclusivamente in sede di convenzione, così come peraltro previsto nell'originario all'art. 46, comma 4, delle N.T.A. vigenti.

### 2. VARIANTE ART. 47

Per quanto riguarda la modifica relativa alle "Zone E4 - Agricole Speciali", in conformità a quanto operato da parte del Settore Urbanistico e dal CUR per casi simili, si ritiene di dover condividere quanto proposto con la condizione che all'art. 47 venga inserito il seguente ultimo comma: "Le nuove costruzioni in ogni caso dovranno essere contenute entro il 20% della volumetria esistente".

Successivamente gli atti sono stati rimessi al CUR, unitamente alla citata relazione del SUR n. 17 del 19.06.2008, per gli adempimenti di competenza.

Il Comitato Urbanistico Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, nell'adunanza del 03.07.2008 con parere n. 35/2008, si è così testualmente, espresso:

*"Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, nei limiti parziali e con le puntualizzazioni di seguito riportate e facendo propria, per il resto, l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 17 del 19/06/08:*

- *comparti nn. 18-19-20: si accoglie la proposta di variante dell'Amm.ne Com.le;*
- *comparto n. 15: si rigetta la proposta di variante dell'Amm.ne Com.le, attesa la presenza nell'ambito del comparto in questione di aree destinate ai servizi "F12" ed "F14";*
- *comparto n. 21: si rigetta la proposta di variante dell'Amm.ne Com.le, attesa la presenza nell'ambito del comparto in questione di viabilità esistente con funzione intercomunale, necessariamente da tenere in debito conto;*
- *ritipizzazione zone "E4": si rigetta la proposta di variante dell'Amm.ne Com.le, atteso che non è stato valutato il carico insediativo ed relativo fabbisogno di servizi conseguenti alla ritipizzazione ed all'incremento dell'indice di fabbricabilità ipotizzati, trattandosi in ogni caso di aree prive dei requisiti prescritti dal D.M. n. 1444/1968 -art2- per la classificazione delle zone omogenee di tipo "B"; peraltro, per le stesse zone si rappresenta pregiudizialmente la necessità di approfondimenti finalizzati alla distinzione delle aree localizzate all'esterno del centro abitato, in contesto propriamente agricolo, ed aree situate invece nell'ambito del tessuto edificato, per le quali occorre prioritariamente procedere alla individuazione delle costruzioni e manufatti edilizi e della vegetazione di pregio eventualmente presenti ed alla loro tutela e valorizzazione in rapporto all'edificato urbano circostante.*

*In relazione a quanto innanzi rappresentato, si respingono le osservazioni presentate dai cittadini.*

Tutto ciò premesso, sulla base dei combinati pareri riportati nella relazione del S.U.R. n. 17 del 19/06/08 e nel parere favorevole con prescrizioni, integrazioni e modifiche del C.U.R. n. 35 del 03.7.2008, si ritiene che la VARIANTE AL P.R.G. vigente in parola, tenendo conto di quanto espresso sia da parte del SUR che da parte del CUR, che qui si intende in toto condiviso, sia meritevole di approvazione.

Di conseguenza, per facilità di lettura, le N.T.A. del P.R.G. vigente, interessate dalla proposta di variante sono così riformulate ed integrate:

---

**Art. 46 - Zone B12 - Residenziali da ristrutturare (rimane invariato)**


---

Comprendono le zone urbane che, in relazione alle sistemazioni previste dal P.R.G., sono da ristrutturare con interventi sugli edifici e sugli spazi liberi esistenti, allo scopo di realizzare una migliore disposizione planivolumetrica dei corpi edilizi ed una organica configurazione della viabilità esterna.

In tale zona sono consentite le destinazioni stabilite per le zone 810, nel precedente art. 44.

Gli interventi sono subordinati alla formazione di strumenti esecutivi preventivi od a concessione convenzionata che dovranno essere estesi all'intero compatto unitario, relativamente a quelli indicati con i n° 15 e 16 nella tavola 6.2b ovvero, per le altre zone B12, dovranno comprendere l'intera superficie fondiaria indicata con tale destinazione omogenea, e le contigue aree della viabilità esterna e le fasce verdi corrispondenti, che non risultino già acquisite dal Comune.

Dette aree destinate ad uso pubblico, comprese le zone F14 incluse nei comparti n° 15 e 16, dovranno essere cedute gratuitamente al Comune al sensi dell'art. 8 delle presenti norme.

Nelle zone B12, con le modalità di cui ai commi precedenti, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- risanamento
- ristrutturazione edilizia e ricostruzione
- nuova costruzione ed ampliamento

Con l'applicazione dei seguenti indici:

- |   |      |                                     |
|---|------|-------------------------------------|
| - Indice di Fabbricabilità Territoriale | Ift  | 1,70 mc/mq;                         |
| - Indice di Fabbricabilità Fondiaria    | Iff  | 3,50 mc./mq.;                       |
| - Rapporto di Copertura                 | RC   | 0,50 mq./mq.;                       |
| - Altezza massima                       | max  | 11,00 m.;                           |
| - Numero dei piani fuori terra          | NP=2 | + piano terra;                      |
| - Arretramento dal filo stradale        |      | in linea con gli edifici adiacenti. |

Lungo i fronti stradali non prospicienti sulle fasce di arredo, in mancanza di riferimenti ad allineamenti esistenti, è prescritto un arretramento continuo non inferiore a m. 3,00.

Per gli edifici esistenti, in mancanza degli strumenti esecutivi di cui innanzi; sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

---

**Art. 46 bis Zone B12 - Comparti 18-19-20**


---

Gli interventi nei compatti 18-19-20 non sono subordinati alla formazione di strumenti esecutivi preventivi od a concessione convenzionata.

Nei compatti 18-19-20 sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- risanamento igienico-edilizio;
  - ristrutturazione edilizia e ricostruzione;
  - nuova costruzione e ampliamento; con l'applicazione dei seguenti indici:
- |                                      |        |                  |
|--------------------------------------|--------|------------------|
| - Indice di Fabbricabilità Fondiaria | Iff =  | 3,50 mc./mq.;    |
| - Rapporto di Copertura              | RC =   | 0,50 mq/mq.;     |
| - Altezza massima                    | H max= | 1,00 m.;         |
| - Numero dei piani fuori terra       | NP. =  | 2 + piano terra; |
- Arretramento del filo stradale: in linea con gli edifici adiacenti; Lungo i fronti stradali non prospicienti fasce di arredo, in mancanza di riferimenti ed allineamenti esistenti, è prescritto un arretramento continuo non inferiore a m. 3,00.
-

---

**Art. 47 bis B13 - Nudei residenziali con giardini**


---

*Comprendono le zone del territorio comunale costituite originariamente da giardini e ville suburbane, venute a configurare, nell'ambito generale dell'espansione urbana come zone e nuclei di tipologie residenziali rade, con giardini.*

*In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali*

*Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:*

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico-edilizio;
- ristrutturazione edilizia e nuove costruzioni;
- nuove costruzioni ed ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici:
- indice di fabbricabilità fondiaria =  $I_{ff} = 0,30$  mc/mq;
- rapporto di copertura massimo, comprese eventuali costruzioni accessorie a servizio del giardino =  $RC = 0,04$  mq/mq;
- altezza massima =  $H_{max} = 7,50$  m;
- numero dei piani fuori terra =  $NP. = 1 +$  piano terra;
- superficie del lotto minimo d'intervento =  $S.Mi = 5.000$  mq.

*E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e le sistemazioni a verde secondo le disposizioni dell'art. 26 delle presenti norme.*

---

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di San Cesario di Lecce con la Delibera di C.C. n. 3 del 01.03.2007 e con la Delibera di C.C. n. 66 del 27.11.2007 (controdeduzioni), nei termini e nei limiti riportati nella relazione del SUR. n. 17 del 19/06/08 e del parere del C.U.R. n. 35 del 03/07/2008, qui in toto condivisi e parti integranti del presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i..

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di San Cesario di Lecce adottata con le deliberazioni di C.C. n. 3 del 01.03.2007 e n. 66 del 27.11.2007 (controdeduzioni) per le motivazioni richiamate in relazione e con la introduzione negli atti delle prescrizioni, integrazioni e modifiche di cui al

parere del C.U.R. n. 35 del 03/07/2008 qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento;

- DI RICHIEDERE al Consiglio Comunale di San Cesario di Lecce apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni, integrazioni e modifiche di cui al parere del C.U.R. n. 35 del 03/07/2008;

- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Regione Puglia*  
*Comitato Urbanistico Regionale*  
*Bari*

---

**ADUNANZA DEL 03/07/2008**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.12**

**PARERE N.35/2008**

**oggetto:** SAN CESARIO DI LECCE – Variante al P.R.G. per i comparti 15-18-19-20-21 (zone B12) e per le zone E4 (proposte come zone B13).

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.17 del 19/06/08 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Giuseppe Di Gironimo;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, nei limiti parziali e con le puntualizzazioni di seguito riportate e facendo propria, per il resto, l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.17 del 19/06/08:

- comparti nn.18-19-20: si accoglie la proposta di variante dell'Amm.ne Com.le;
- comparto n.15: si rigetta la proposta di variante dell'Amm.ne Com.le, attesa la presenza nell'ambito del comparto in questione di aree destinate a servizi "F12" ed "F14";
- comparto n.21: si rigetta la proposta di variante dell'Amm.ne Com.le, attesa la presenza nell'ambito del comparto in questione di viabilità esistente con funzione intercomunale necessariamente da tenere in debito conto;
- ritipizzazione zone "E4": si rigetta la proposta di variante dell'Amm.ne Com.le atteso che non è stato valutato il carico insediativo ed il relativo fabbisogno di servizi conseguenti alla ritipizzazione ed all'incremento dell'indice di fabbricabilità ipotizzati, trattandosi in ogni caso di aree prive dei requisiti prescritti dal D.M. n.1444/1968 -art.2- per la classificazione delle zone omogenee di tipo "B"; peraltro, per le stesse zone si rappresenta pregiudizialmente la necessità di approfondimenti finalizzati alla distinzione delle aree

localizzate all'esterno del centro abitato, in contesto propriamente agricolo, ed aree situate invece nell'ambito del tessuto edificato, per le quali occorre prioritariamente procedere alla individuazione delle costruzioni e manufatti edilizi e della vegetazione di pregio eventualmente presenti ed alla loro tutela e valorizzazione in rapporto all'edificato urbano circostante.

In relazione a quanto innanzi rappresentato, si respingono le osservazioni presentate dai cittadini.

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)



**IL RELATORE**  
(Ing. Giuseppe DI GIROLAMO)



**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)





# REGIONE PUGLIA

**Settore Urbanistica Regionale**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 17 del 19 GIU. 2008

**OGGETTO: SAN CESARIO DI LECCE (LE)** – art. 16 L.R. n. 56/1980 – Variante al P.R.G. vigente per la riclassificazione delle zone "E4" e approvazione strumento esecutivo per zone "B12" comparti nn.15,18,19,20 e 21. Delibere C.C. n.3 del 1.2.07 e n.66 del 27.11.07 (di controdeduzioni).

Il Comune di **SAN CESARIO di LECCE** munito di P.R.G. approvato in via definitiva dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 3336 del 23.07.1996, con deliberazione di C.C. n. 3 del 01.02.2007 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/1980, una variante urbanistica al suddetto vigente P.R.G..

Gli atti tecnici risultano costituiti dai seguenti elaborati grafici:

- TAV. A *Relazione;*
- TAV. B *N.T.A.;*
- TAV. 1 *Inquadramento territoriale;*
- TAV. 2 *Zonizzazione centro urbano (individuazione comparti d'intervento unitario nn. 15-18-19-21-20);*
- Tav. 3 *Zonizzazione centro urbano (variante comparti d'intervento unitario nn. 15-18-19-21-20)*

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (rende noto del 07/03/2007) ed avverso gli stessi risultano essere pervenute -nei termini- n. 3 osservazioni formulate tra l'altro sulla base delle Sentenze del TAR/Puglia – Sezione di Lecce n. 335/99 e n. 336/99.

In sintesi la variante proposta, così come riportato nel dispositivo deliberativo, riguarda:

- a) "Riclassificazione e variante delle zone urbanistiche classificate E.4 (art. 47 N.T.A.) dal Piano Regolatore Generale vigente";
- b) "Variante riguardante le modalità di intervento nelle Zone B.12 individuate dal Piano Regolatore Generale vigente nei comparti di intervento unitario i nn. 15-18-19-21-20".

La normativa vigente interessata dalla variante è la seguente:

#### **ART. 46 – “ZONE B12 – RESIDENZIALI DA RISTRUTTURARE”**

*Comprendono le zone urbane che, in relazione alle sistemazioni previste dal P.R.G., sono da ristrutturare con interventi sugli edifici e sugli spazi liberi esistenti, allo scopo di realizzare una migliore disposizione planivolumetrica dei corpi edilizi ed una organica configurazione della viabilità esterna.*

*In tale zona sono consentite le destinazioni stabilite per le zone B10, nel precedente art. 44.*

*Gli interventi sono subordinati alla formazione di strumenti esecutivi preventivi od a concessione convenzionata che dovranno essere estesi all'intero comparto unitario, relativamente a quelli indicati con i n° 15 e 16 nella tavola 6.2b ovvero, per le altre zone B12, dovranno comprendere l'intera superficie fondiaria indicata con tale destinazione omogenea, e le contigue aree della viabilità esterna e le fasce verdi corrispondenti, che non risultino già acquisite dal Comune.*

*Dette aree destinate ad uso pubblico, comprese le zone F14 incluse nei comparti n° 15 e 16, dovranno essere cedute gratuitamente al Comune ai sensi dell'art. 8 delle presenti norme.*

*Nelle zone B12, con le modalità di cui ai commi precedenti, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:*

- *risanamento igienico-edilizio*
- *ristrutturazione edilizia e ricostruzione*
- *nuova costruzione ed ampliamento*

*Con l'applicazione dei seguenti indici:*

- |  |              |  |
|--|--------------|--|
| - <i>Indice di Fabbricabilità Territoriale</i> | <i>Ift</i>   | <i>1,70 mc/mq;</i>                         |
| - <i>Indice di Fabbricabilità Fondiaria</i>    | <i>Iff</i>   | <i>3,50 mc./mq.;</i>                       |
| - <i>Rapporto di Copertura</i>                 | <i>RC</i>    | <i>0,50 mq./mq.;</i>                       |
| - <i>Altezza massima</i>                       | <i>H max</i> | <i>11,00 m.;</i>                           |
| - <i>Numero dei piani fuori terra</i>          | <i>NP.</i>   | <i>= 2 + piano terra;</i>                  |
| - <i>Arretramento dal filo stradale</i>        |              | <i>in linea con gli edifici adiacenti.</i> |

*Lungo i fronti stradali non prospicienti sulle fasce di arredo, in mancanza di riferimenti ad allineamenti esistenti, è prescritto un arretramento continuo non inferiore a m. 3,00.*

*Per gli edifici esistenti, in mancanza degli strumenti esecutivi di cui innanzi, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.*

#### **Art. 47 “Zone E4 – Agricole Speciali”**

*Comprendono le zone del territorio comunale costituite originariamente da giardini e ville suburbane, venutesi a configurare, nell'ambito generale dell'espansione urbana come zone e nuclei di tipologie residenziali rare, con giardini.*

*In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali.*

*Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:*

- *manutenzione ordinaria e straordinaria;*
- *risanamento igienico-edilizio;*
- *ristrutturazione edilizia e ricostruzione;*
- *nuove costruzioni ed ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici:*
- *indice di fabbricabilità fondiaria* *Iff = 0,10 mc/mq;*
- *rapporto di copertura massimo, comprese eventuali costruzioni accessorie a servizio del giardino* *RC = 0,04 mq/mq;*
- *altezza massima* *H max = 7,50 m;*
- *numero dei piani fuori terra* *NP. = 1 + piano terra;*
- *superficie del lotto minimo d'intervento* *S.Mi = 5.000 mq.*

*E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e sistemazioni a verde secondo le disposizioni dell'art. 26 delle presenti norme.*

In definitiva, fermo restando che per comodità di esposizione la modifica per le “Zone B12\* viene indicato come “Art. n. 46 bis” la variante proposta consiste in :

#### ASPETTI URBANISTICI

Per i Comparti n. 15 , 18, 19, 20 , 21 la variante comporta la eliminazione dell'obbligo della formazione di uno strumento esecutivo esteso a tutte le aree incluse nel perimetro dei comparti stessi.

I diversi comparti, così come rappresentati, raffigurano variegate situazioni, in particolare :

- il Comparto n. 15 comprende: 1) l'area di pertinenza degli edifici; 2) una area tipizzata quale "Zona F14 – Verde attrezzato"; 3) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;
- il Comparto n. 18 comprende: 1) l'area di pertinenza degli edifici; 2) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;
- il Comparto n. 19 comprende: 1) l'area di pertinenza degli edifici; 2) una area tipizzata quale "Zona F13" (esistente?); 3) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;
- il Comparto n. 20 comprende: 1) l'area di pertinenza degli edifici; 2) una area tipizzata quale "verde privato o di pertinenza di edifici di interesse collettivo; 3) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;
- il Comparto n. 21 comprende: 1) l'area di pertinenza degli edifici; 2) fasce ed aree di rispetto della rete viaria;

Per quanto riguarda le "Zona E4 – Agricole Speciali" la variante riguarda numerose aree diversamente ubicate nel contesto territoriale per le quali, in via generale è stato previsto la modifica dell'indice di fabbricabilità fondiaria da 0,10 mc/mq a 0,20 mc/mq.

#### ASPETTI NORMATIVI

Norme Tecniche di Attuazione vigenti	Norme Tecniche di Attuazione a seguito adozione variante
	<b>Art. 46 bis Zone B12* – Comparti 15-18-19-21-20</b>
	<p><del>Gli interventi sono subordinati alla formazione di strumenti esecutivi preventivi od a concessione convenzionata che dovranno essere estesi all'intero comparto unitario, relativamente a quelli indicati con i n° 15 e 16 nella tavola 6.2b ovvero, per le altre zone B12, dovranno comprendere l'intera superficie fondiaria indicata con tale destinazione omogenea, e le contigue aree della viabilità esterna e le fasce verdi corrispondenti, che non risultino già acquisite dal Comune.</del></p> <p><del>Dette aree destinate ad uso pubblico, comprese le zone F14 incluse nei comparti n° 15 e 16, dovranno essere cedute gratuitamente al Comune ai sensi dell'art. 8 delle presenti norme.</del></p> <p><del>Nelle zone B12* sono ammessi i seguenti interventi edilizi:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>- risanamento igienico-edilizio;</del></li> <li><del>- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;</del></li> <li><del>- nuova costruzione e ampliamento;</del></li> </ul> <p><del>con l'applicazione dei seguenti indici:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>- Indice di Fabbricabilità Fondiaria Iff = 3,50 mc./mq.;</del></li> <li><del>- Rapporto di Copertura RC = 0,50 mq/mq;</del></li> <li><del>- Altezza massima H max= 11,00 m.;</del></li> <li><del>- Numero dei piani fuori terra NP. = 2 + piano terra;</del></li> <li><del>- Arretramento del filo stradale: in linea con gli edifici adiacenti;</del></li> </ul> <p><del>Lungo i fronti stradali non prospicienti fasce di arredo,</del></p>

	<p><i>in mancanza di riferimenti ed allineamenti esistenti, è prescritto un arretramento continuo non inferiore a m. 3,00.</i></p> <p><i>Per gli edifici esistenti, in mancanza degli strumenti esecutivi di cui innanzi, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.</i></p>
<b>Art. 47 "Zone E4 – Agricole Speciali"</b>	<b>Art. 47 "Zone E4 – Agricole Speciali"</b>
<p><i>Comprendono le zone del territorio comunale costituite originariamente da giardini e ville suburbane, venutesi a configurare, nell'ambito generale dell'espansione urbana come zone e nuclei di tipologie residenziali rade, con giardini.</i></p> <p><i>In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali.</i></p> <p><i>Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria e straordinaria;</li> <li>- risanamento igienico-edilizio;</li> <li>- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;</li> <li>- nuove costruzioni ed ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici:</li> <li>- indice di fabbricabilità fondiaria <math>Iff = 0,10 \text{ mc/mq}</math>;</li> <li>- rapporto di copertura massimo, comprese eventuali costruzioni accessorie a servizio del giardino <math>RC = 0,04 \text{ mq/mq}</math>;</li> <li>- altezza massima <math>H \text{ max} = 7,50 \text{ m}</math>;</li> <li>- numero dei piani fuori terra <math>NP. = 1 + \text{ piano terra}</math>;</li> <li>- superficie del lotto minimo d'intervento <math>S.Mi = 5.000 \text{ mq}</math>.</li> </ul> <p><i>E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e sistemazioni a verde secondo le disposizioni dell'art.26 delle N.T.A.</i></p>	<p><i>Comprendono le zone del territorio comunale costituite originariamente da giardini e ville suburbane, venutesi a configurare, nell'ambito generale dell'espansione urbana come zone e nuclei di tipologie residenziali rade, con giardini.</i></p> <p><i>In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali.</i></p> <p><i>Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria e straordinaria;</li> <li>- risanamento igienico-edilizio;</li> <li>- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;</li> <li>- nuove costruzioni ed ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici:</li> <li>- indice di fabbricabilità fondiaria <math>Iff = 0,20 \text{ mc/mq}</math>;</li> <li>- rapporto di copertura massimo, comprese eventuali costruzioni accessorie a servizio del giardino <math>RC = 0,04 \text{ mq/mq}</math>;</li> <li>- altezza massima <math>H \text{ max} = 7,50 \text{ m}</math>;</li> <li>- numero dei piani fuori terra <math>NP. = 1 + \text{ piano terra}</math>;</li> <li>- superficie del lotto minimo d'intervento <math>S.Mi = 5.000 \text{ mq}</math>.</li> </ul> <p><i>E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e sistemazioni a verde secondo le disposizioni dell'art.26 delle N.T.A.</i></p>

Posto quanto sopra esaminati gli atti nonché quanto posto a base della variante proposta, nel merito della variante proposta si rappresenta quanto in appresso riportato.

#### 1. VARIANTE ART. 46

Per quanto riguarda la modifica relativa ai Comparti nn. 15, 18, 19, 20 e 21 della "Zona B12", fermo restando che appare opportuno individuare la nuova normativa con la introduzione di un nuovo articolo denominato "Art. 46 bis", in considerazione che la stessa comporta una più facile attuazione delle previsioni del P.R.G., si ritiene di dover condividere quanto proposto ad esclusione di quanto proposto per il Comparto n. 15 in quanto:

- i Comparti nn. 18, 19, 20 e 21 interessano esclusivamente aree a carattere fondiario, fatto salvo le fasce di rispetto della rete viaria la cui formazione è in ogni caso garantita in relazione al necessario posizionamento dei fronti stradali;

- il Comparto n. 15 interessa aree (con superficie pari a circa mq. 11.500) la cui destinazione in sede di formazione del P.R.G. è stata individuata al fine di determinare, all'interno del tessuto urbano consolidato, la presenza di aree utili al soddisfacimento del fabbisogno pregresso di standard urbanistici delle Zone B, e la cui acquisizione al Comune potrà essere garantita esclusivamente in sede di convenzione, così come peraltro previsto nell'originario all'art. 46, comma 4, delle N.T.A. vigenti.

## 2. VARIANTE ART. 47

Per quanto riguarda la modifica relativa alle "Zone E4 – Agricole Speciali", in conformità a quanto operato da parte del Settore Urbanistico e dal CUR per casi simili, si ritiene di dover condividere quanto proposto con la condizione che all'art. 47 venga inserito il seguente ultimo comma: "Le nuove costruzioni in ogni caso dovranno essere contenute entro il 20% della volumetria esistente".

## 3. OSSERVAZIONI

Come già in precedenza evidenziato, nei confronti della Del. di C.C. n. 3/2007 sono state formulate n. 3 osservazioni, tutte motivate sulla base dei contenuti delle Sentenze del TAR/Puglia – Sezione di Lecce n. 335/99 e n. 336/99.

Dette sentenze risultano essere scaturite a seguito di altrettanti ricorsi presentati innanzi al TAR/Puglia in data 10.12.1996 avverso il P.R.G. del Comune di San Cesario di Lecce.

Il Comune di San Cesario di Lecce con Del. di C.C. n. 66 del 27.10.2007 "Esame e Determinazioni in merito alle osservazioni presentate" si è così determinato:

**" 3) Tipizzare sul Piano Regolatore Generale, in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni di cui al precedente punto 2), così come con il presente atto effettivamente tipizza, le aree di proprietà dei sigg. Mantovano Marinella, Roberto e Rosanna, individuate con il perimetro in rosso sulla planimetria allegata alla presente delibera come parte integrante, come zona B.13 "Residenziali di completamento – borghi periferici", consentendo per esse, per omogeneità ed attraverso l'intervento diretto, le stesse destinazioni consentite per le zone classificate B.11 dal P.R.G. vigente (art. 44 N.T.A. g, le aree di proprietà dei ricorrenti (individuate con perimetro in rosso sulla planimetria allegata alla delibera di controdeduzioni C.C. n. 66/2007) come zona B13 "residenziali di completamento - borghi periferici" consentendo per esse, per omogeneità ed attraverso l'intervento diretto delle stesse destinazioni consentite per le zone classificate B11 dal P.R.G. vigente (art. 44 N.T.A.) attraverso l'applicazione dei seguenti indici: 1) IFF (Indice di Fabbriabilità Fondiaria) = 1.5 mc/mq; 2) RC (Rapporto di Copertura) = 0.4 mc/mq; 3) H max (Altezza massima) = m. 7.50 ".**

In proposito è da rilevare che le aree oggetto della osservazione:

- nel previgente P.d.F. erano tipizzate quali "Zone V2 – Giardini privati" con iff. pari a 0,32 mc/mq ed un indice di copertura pari a 0,053 mc/mq;
- nel P.R.G. adottato erano state tipizzate quali "Zone B13 – Nuclei Residenziali con giardini", con iff pari a 0,30 mc/mq ed un indice di copertura pari a 0,04 mc/mq;
- in sede di approvazione del P.R.G. la Regione Puglia ha emendato la previsione del PR.G. adottato sulla base della seguente considerazione:

**Del. di G.R. n. 1743 del 14.06.1993.**

**" Le zone B13 – Nuclei residenziali con giardino- come già innanzi rilevato, interessano vaste aree all'esterno del centro abitato e di dimensioni limitata all'interno del centro abitato anche al di sotto del lotto minimo richiesto dalle N.T.A. riportata l'art. 47, per poter intervenire. Tali zoning risultano individuazioni episodiche senza nessuna logica di pianificazione territoriale che oltre che compromettere una razionale utilizzazione agricola (da salvaguardare) in cui le maggiori aree risultano localizzate, comporterebbero enormi costi per la realizzazione e la gestione degli interventi a livello di opere di urbanizzazione di cui le zone risultano completamente sprovviste. Per quanto innanzi, e considerato anche, che dette zone B13 non**

*risultano incluse nel calcolo della verifica del fabbisogno abitativo futuro, le stesse vengono tipizzate come zone agricole "E1".*

**Del. di G.R. n. 3336 del 23.07.1996**

**" art. 47 N.T.A. – zone B13**

**Tavole di zonizzazione del P.R.G.**

**Punto 2.6 – commi 23 – 24- 25 – parere C.U.R.**

**Risultano recepiti i contenuti dei suddetti commi modificandosi la dicitura di dette zone B13 in zone "E4 agricole speciali" con la riduzione dell'iff. da 0,30 mc/mq a 0,10 mc/mq."**

- d) il TAR/Puglia, accogliendo i ricorsi, ha annullato quanto prescritto dalla Regione Puglia evidenziando che le aree di che trattasi risultano incuneate tra ambiti urbani consolidati appartenenti sia al limitrofo Comune di Lecce che alla stesso Comune di San Cesario;

Posto quanto sopra, pur evidenziando che agli atti non risulta prodotta alcuna indagine circa la eventuale esistenza di situazioni similari a quelle oggetto di osservazioni né risulta essere stata prodotta alcuna verifica della sussistenza dei requisiti di cui al D.I. n. 1444/68, art. 2, comma 1, lett. B.

Per la sola "Zona E4 – Agricola Speciale", individuata nel Catasto con le p.lle nn. 1-57-225-226-227 del Foglio n. 1, oggetto della osservazione, in sede di esame e di accoglimento della stessa, la proposta di variante è stata ulteriormente modificata prevedendo un indice di fabbricabilità fondiaria da 0,10 mc/mq a 1,50 mc/mq ed un indice di copertura da 0,04 mq/mq a 0,40 mq/mq

In definitiva, fermo restando che per comodità di esposizione la modifica per le aree oggetto delle osservazioni viene indicato come "Art. n. 47 bis", la variante proposta consiste in :

#### ASPETTI NORMATIVI

Norme Tecniche di Attuazione vigenti	Norme Tecniche di Attuazione a seguito dell'accoglimento delle osservazioni
<b>Art. 47 "Zone E4 – Agricole Speciali"</b>	<b>Art. 47 bis "Zone B13 – Residenziali di completamento – Borghi periferici"</b>
<p><i>Comprendono le zone del territorio comunale costituite originariamente da giardini e ville suburbane, venutesi a configurare, nell'ambito generale dell'espansione urbana come zone e nuclei di tipologie residenziali rade, con giardini.</i></p> <p><i>In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali.</i></p> <p><i>Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria e straordinaria;</li> <li>- risanamento igienico-edilizio;</li> <li>- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;</li> <li>- nuove costruzioni ed ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici:</li> <li>- indice di fabbricabilità fondiaria <i>Iff = 0,10 mc/mq;</i></li> <li>- rapporto di copertura massimo, comprese eventuali costruzioni accessorie a servizio del giardino <i>RC = 0,04 mq/mq;</i></li> <li>- altezza massima <i>H max = 7,50 m;</i></li> </ul>	<p><i>Comprendono le zone del territorio comunale costituite originariamente da giardini e ville suburbane, venutesi a configurare, nell'ambito generale dell'espansione urbana come zone e nuclei di tipologie residenziali rade, con giardini.</i></p> <p><i>In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali.</i></p> <p><i>Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria e straordinaria;</li> <li>- risanamento igienico-edilizio;</li> <li>- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;</li> <li>- nuove costruzioni ed ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici:</li> <li>- indice di fabbricabilità fondiaria <i>Iff = 1,50 mc/mq;</i></li> <li>- rapporto di copertura massimo, comprese eventuali costruzioni accessorie a servizio del giardino <i>RC = 0,40 mq/mq;</i></li> <li>- altezza massima <i>H max = 7,50 m;</i></li> </ul>

<p>- numero dei piani fuori terra NP. = 1 + piano terra; - superficie del lotto minimo d'intervento S.Mi = 5.000 mq. E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e sistemazioni a verde secondo le disposizioni dell'art.26 delle N.T.A.</p>	<p>- numero dei piani fuori terra NP. = 1 + piano terra; - superficie del lotto minimo d'intervento S.Mi = 5.000 mq. E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e sistemazioni a verde secondo le disposizioni dell'art.26 delle N.T.A.</p>
---	---

Posto quanto sopra, sulla base degli atti d'ufficio, atteso che non è stato possibile verificare l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. B), del D.I. n. 1444/68 e quindi nella impossibilità di definire dette aree quali "Zone B" si ritiene di non condividere nel merito quanto proposto dal Comune di San Cesario di Lecce.

In alternativa a detta proposta, ed al fine di dare in ogni caso ottemperanza alle sentenze del TAR/Puglia Sez. di Lecce, che hanno censurato quanto determinato dalla Regione Puglia in sede di approvazione del P.R.G., si ritiene di dover proporre la disciplina già prevista in sede di adozione del P.R.G. che così recita:

#### **ART. 47 bis – ZONE B13 – NUCLEI RESIDENZIALI CON GIARDINI**

**Comprendono le zone del territorio comunale costituite originariamente da giardini e ville suburbane, venutesi a configurare, nell'ambito generale dell'espansione urbana come zone e nuclei di tipologie residenziali rade, con giardini.**

**In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali.**

**Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:**

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico-edilizio;
- ristrutturazione edilizia e nuove costruzioni;
- nuove costruzioni ed ampliamenti nel rispetto dei seguenti indici:
- indice di fabbricabilità fondiaria **Iff = 0,30 mc/mq;**
- rapporto di copertura massimo, comprese eventuali costruzioni accessorie a servizio del giardino **RC = 0,04 mq/mq;**
- altezza massima **H max = 7,50 m;**
- numero dei piani fuori terra **NP. = 1 + piano terra;**
- superficie del lotto minimo d'intervento **S.Mi = 5.000 mq.**

**E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e le sistemazioni a verde secondo le disposizioni dell'art.26 delle presenti norme.**

Posto quanto sopra si rimette al CUR per il parere di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80.

L'ISTRUTTORE  
(geom. Gaetano IACOBBE)

IL DIRIGENTE f.f. DELL'UFFICIO 2°  
(arch. Fernando DI TRANI)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2008, n. 2096

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2008. Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, la L.r. n. 31 del 20/8/74, integrata dalla successiva L.r. 47/75, prevede la concessione di contributi in conto capitale in ragione del 70% e del 100% sulla spesa ritenuta ammissibile. In particolare, così come previsto dalle citate leggi, il contributo è concesso nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali (P.R.G.), ora PUG (Piano Urbanistico Generale) e dei piani Regolatori intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici,

ed il 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici.

Le domande pervenute nel corrente anno, entro i termini stabiliti dalla L.R. 31/74, presentano una richiesta finanziaria ammontante complessivamente ad euro 4.344.928,51; il quadro riassuntivo delle richieste, suddivise per Province, è il seguente:

- **Provincia di Foggia:**  
Comuni richiedenti n. 17  
per un totale di euro 1.293.391,97
- **Provincia di Lecce:**  
Comuni richiedenti n. 38  
per un totale di euro 2.461.536,54
- **Provincia di Taranto:**  
Comuni richiedenti n. 8  
per un totale di euro 300.000,00
- **Provincia di Brindisi:**  
Comuni richiedenti n. 2  
per un totale di euro non quantificato
- **Provincia di Bari:**  
Comuni richiedenti n. 9  
per un totale di euro 290.000,00

Nello specifico:

**PROV. DI FOGGIA**

ANZANO DI PUGLIA	Adeguamento del PRC, del RE. e delle N.T. al DPR 380/2001	Non quantificato
CARLANTINO	Redazione PUG	40.000,00
CASTELLUCCIO DEI SAURI	Redazione PUG	50.384,00
CERIGNOLA	Redazione PUE di PRG denominato "zona C1 - PEEP Sud-Est Fornaci"	Non quantificato
FOGGIA	Redazione PUG	550.000,00
MATTINATA	Redazione PUG e relativi R.E. e N.T.A.; P.E.E.P. Piano di Recupero	200.000,00

MONTELEONE DI PUGLIA	Redazione PUG	Non quantificato
MOTTA MONTECORVINO	Redazione PUG	40.000,00
ORSARA DI PUGLIA	Redazione PUG	Non quantificato
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	Redazione PUG	106.896,17
SAN MARCO IN LAMIS	Redazione PIP	Non quantificato
SANNICANDRO GARGANICO	Redazione PUG	70.000,00
SAN PAOLO DI CIVITATE	Adeguamento PRG al PUG	50.000,00
SANT'AGATA DI PUGLIA	Redazione PIP	15.000,00
	Piano Comunale dei Tratturi	5.000,00
	Redazione elaborati per adempimenti PUTT/P	3.000,00
SERRACAPRIOLA	Revisione P.P. e di recupero zone B1 e B2; P.R.I.E.; Piano Comunale dei Tratturi; Revisione P.P. zone A e B3	Non quantificato
STORNARA	Redazione P.C.T.	10.500,00
VICO DEL GARGANO	Redazione PUG	152.611,80
<b>PROV. DI LECCE</b>		
ALESSANO	Redazione PUG	92.416,54
ALEZIO	Redazione PUG	20.000,00
BAGNOLO DEL SALENTO	Redazione PIP	30.000,00
	Primi adempimenti per attuazione PUTT/P	20.000,00
CANNOLE	Redazione elaborati costitutivi degli adempimenti PUG e PUTT/P; Informatizzazione PUG	Non quantificato
CAPRARICA DI LECCE	Redazione PUG	Non quantificato
	Redazione PEEP	Non quantificato
	Redazione PIP	Non quantificato
CARMIANO	Redazione PUG	20.000,00
CASARANO	Redazione PUG	40.000,00
CASTRIGNANO DEI GRECI	Redazione PUG	60.000,00
COLLEPASSO	Redazione PUG	40.000,00
COPERTINO	Redazione PUG	70.000,00

CORIGLIANO D'OTRANTO	Redazione PUG	180.000,00
CURSI	Redazione PUG	100.000,00
CUTROFIANO	Redazione PUG	Non quantificato
DISO	Valutazione del VIA	35.000,00
GAGLIANO DEL CAPO	Redazione PUG	50.000,00
GALATONE	Redazione PUG	Non quantificato
GIURDIGNANO	Redazione PUG Elaborati costitutivi degli adempimenti PUTT/P	40.000,00 Non quantificato
LEQUILE	Redazione PUG	Non quantificato
LIZZANELLO	Redazione PIP Redazione PEEP Redazione PUG	122.400,00 122.400,00 220.320,00
MARTIGNANO	Redazione PUG	15.000,00
MATINO	Redazione PUG	50.000,00
MELENDUGNO	Redazione elaborati costitutivi degli adempimenti PUTT/P	Non quantificato
MELISSANO	Redazione PUG	50.000,00
MINERVINO DI LECCE	Adeguamento strumentazione urbanistica vigente al PUTT/P ed al PAI	150.000,00
MONTERONI DI LECCE	Redazione PUG	19.000,00
MURO LECCESE	Variante allo strumento urbanistico vigente per individuare aree per nuovi lotti commerciali	20.000,00
NARDO'	Adeguamento del PRG al PUTT/P; Redazione dei PIRT	Non quantificato
NOVOLI	Redazione PUG	100.000,00
OTRANTO	Redazione PUG	270.000,00
PATU'	Redazione PUG - Piano Coste	Non quantificato
RACALE	Redazione PUG	45.000,00
SAN CASSIANO	Variante ed ampliamento area PIP Adeguamento del PRG alle prescrizioni del PUTT/P Redazione PUG	Non quantificato Non quantificato Non quantificato
SAN CESARIO DI LECCE	Redazione PUG	40.000,00
SECLI'	Redazione PUG Redazione PIP	40.000,00 Non quantificato
SOGLIANO CAVOUR	Redazione PUG	60.000,00

STERNATIA	Redazione PUG	Non quantificato
TAURISANO	Redazione PUG	130.000,00
TAVIANO	Redazione P.P. zona A2	5.000,00
	Redazione P.E.E.P. - Adeguamento	20.000,00
	P.P. zona C1.2. Comparto 11 loc. Monicella	30.000,00
	Redazione P.R.G.C. variante puntuale	15.000,00
	Redazione P.R.G.C. variante generale	55.000,00
	Redazione P.P. zona C1.1 - comparto Zompì Noemi	20.000,00
	Redazione P.P. zona C1.2 - comparto 8	30.000,00
	Redazione P.P. zona C1.2 - comparto 10	35.000,00

### PROVINCIA DI TARANTO

AVETRANA	Redazione PUG	120.000,00
	Redazione Piano di Colore del Centro Storico	70.000,00
	Redazione PUE della zona Ctr. zona omogenea di tipo C - Espansione Turistico Residenziale Stagionale	60.000,00
CRISPIANO	Redazione PUG, VAS ed adempimenti connessi	Non quantificato
LATERZA	Redazione PUG	Non quantificato
LIZZANO	Redazione variante al PRG	Non quantificato
MONTEIASI	Redazione PUG	Non quantificato
MONTEMESOLA	Redazione PUG	Non quantificato
PALAGIANELLO	Variante al PUG e VAS	50.000,00
TORRICELLA	Redazione Piani Urbanistici Esecutivi	Non quantificato

### PROVINCIA DI BARI

ALBEROBELLO	Redazione PUG	Non quantificato
BINETTO	Adeguamento PRGC al PUTT/P	Non quantificato
CANOSA DI PUGLIA	Adeguamento del PRG ai primi adempimenti PUTT/P 1° PPA	50.000,00
CELLAMARE	Redazione PUG	Non quantificato
POGGIORSINI	Redazione PUG	40.000,00
SAMMICHELE DI BARI	Aggiornamento PRG ed adeguamento dello stesso al DPR 380/01 ed al PUTT	Non quantificato
	Redazione PUG e coordinamento con il PTCP	Non quantificato

SANTERAMO IN COLLE	Redazione PUG	Non quantificato
SPINAZZOLA	Redazione PUG	200.000,00
TORITTO	Redazione Variante al PRG	Non quantificato

---

**PROVINCIA DI BRINDISI**


---

FRANCAVILLA FONTANA	Adeguamento PUG al DRAG	Non quantificato
TORRE SANTA SUSANNA	Variante al PdF	Non quantificato
	Redazione piano di lottizzazione di iniziativa pubblica	Non quantificato

---

Dato il consistente divario tra le richieste e la disponibilità di euro 870.000,00 risultante sul cap. 571010 del corrente esercizio finanziario, è necessario individuare criteri per la concessione di contributi.

Le richieste dei Comuni, esuberanti rispetto alla disponibilità del capitolo di spesa, sono state ridotte, in considerazione dello stanziamento di bilancio che non consente di soddisfarle in toto.

Si è ritenuto di ammettere a finanziamento con importo maggiore le istanze pervenute per la redazione dei Piani Urbanistici Generali sia in considerazione degli innegabili maggiori costi che la redazione degli stessi comporta, sia soprattutto della notevole importanza che riveste la Pianificazione Urbanistica Generale ai fini della tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione del territorio, previsione dei servizi di carattere generale, nonché per la ricaduta economica su tutti i settori di intervento.

Con le rimanenti somme a disposizione è possibile accogliere, sempre in maniera parziale, una sola istanza per Comune per la redazione di strumenti attuativi finalizzati a fornire risposta a bisogni sociali od a tutelare il paesaggio, quali: PIP, PEEP, PIRT, Piani di recupero ed adeguamenti al PUTT, Piani dei Tratturi. Si ritiene infine di chiarire che, nell'ambito delle richieste pervenute nei termini di legge, sono stati ammessi a finanziamento gli strumenti urbanistici generali (PUG) che negli anni scorsi, a causa delle limitazioni di stanziamento, hanno ottenuto modesti contributi, insufficienti a coprire le spese, o che non ne hanno beneficiato affatto (nonostante le reiterate richieste) in

ragione della scelta, dettata anch'essa dalla esiguità dei finanziamenti disponibili, di finanziare un solo strumento urbanistico per Comune.

Sono state invece escluse le richieste reiterate per strumenti urbanistici attuativi già finanziati lo scorso anno. Nelle more dell'assegnazione o integrazione del contributo, i Comuni hanno avviato i procedimenti di adozione degli strumenti urbanistici.

Per non penalizzare, con l'eventuale esclusione dal beneficio, quei Comuni che hanno adottato o hanno già affidato l'incarico per la redazione degli strumenti urbanistici in parola, e nel contempo avevano prodotto negli anni precedenti puntuali istanze per la concessione dei contributi, mai precedentemente soddisfatte o soddisfatte in maniera parziale si è ritenuto di ammettere a finanziamento anche piani urbanistici già adottati o per i quali è stato già affidato l'incarico.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss. mm. ed ii.**

I contributi di cui sopra, ammontanti complessivamente a euro 870.000,00, trovano copertura finanziaria sul cap. 571010 del Bilancio del corrente esercizio finanziario - U.P.B. 3.2.1 -.

Il relativo impegno sarà assunto con provvedimento Dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - punto f della L.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile P.O. e dal dirigente di servizio che ne attestano la conformità alle norme vigenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- DI APPROVARE i contenuti e gli obiettivi determinati in premessa per la concessione dei contributi;
- DI INDIVIDUARE, in attuazione alle LL.RR. 31/74 e 47/75 i Comuni di seguito elencati per l'ammissione al contributo per lo strumento urbanistico e l'importo a fianco di ciascuno indicato:

**PROV. DI FOGGIA**

CARLANTINO	Redazione PUG	15.500,00
CASTELLUCCIO DEI SAURI	Redazione PUG	15.500,00
CERIGNOLA	Redazione PUE di PRG denominato "zona C1- PEEP Sud- Est Fornaci"	5.714,28
FOGGIA	Redazione PUG	15.500,00
MATTINATA	Redazione PUG e relativi R.E. e N.T.A	15.500,00
MONTELEONE DI PUGLIA	Redazione PUG	15.500,00
MOTTA MONTECORVINO	Redazione PUG	15.500,00
ORSARA DI PUGLIA	Redazione PUG	15.500,00
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	Redazione PUG	15.500,00
SAN MARCO IN LAMIS	Redazione PIP	5.714,28
SANNICANDRO GARGANICO	Redazione PUG	15.500,00
SANT'AGATA DI PUGLIA	Redazione PIP	5.714,28
SERRACAPRIOLA	Piano Comunale dei Tratturi	5.714,28
VICO DEL GARGANO	Redazione PUG	15.500,00

**PROV. DI LECCE**

ALESSANO	Redazione PUG	15.500,00
ALEZIO	Redazione PUG	15.500,00
BAGNOLO DEL SALENTO	Primi adempimenti per attuazione PUTT	5.714,28

CANNOLE	Redazione elaborati costitutivi degli adempimenti PUG e PUTT/P;	5.714,28
CAPRARICA DI LECCE	Redazione PUG	15.500,00
CARMIANO	Redazione PUG	15.500,00
CASARANO	Redazione PUG	15.500,00
CASTRIGNANO DEI GRECI	Redazione PUG	15.500,00
COLLEPASSO	Redazione PUG	15.500,00
COPERTINO	Redazione PUG	15.500,00
CORIGLIANO D'OTRANTO	Redazione PUG	15.500,00
CURSI	Redazione PUG	15.500,00
CUTROFIANO	Redazione PUG	15.500,00
GAGLIANO DEL CAPO	Redazione PUG	15.500,00
GALATONE	Redazione PUG	15.500,00
GIURDIGNANO	Redazione PUG	15.500,00
LEQUILE	Redazione PUG	15.500,00
LIZZANELLO	Redazione PUG	15.500,00
MARTIGNANO	Redazione PUG	15.000,00
MATINO	Redazione PUG	15.500,00
MELENDUGNO	Adempimenti PUTT/P	5.714,28
MELISSANO	Redazione PUG	15.500,00
MINERVINO DI LECCE	Adeguamento strumentazione urbanistica vigente al PUTT/P	5.714,28
MONTERONI DI LECCE	Redazione PUG	15.500,00
NARDO'	Redazione dei PIRT	5.714,28
NOVOLI	Redazione PUG	15.500,00
OTRANTO	Redazione PUG	15.500,00
PATU'	Redazione PUG	15.500,00
RACALE	Redazione PUG	15.500,00
SAN CASSIANO	Redazione PUG	15.500,00
SAN CESARIO DI LECCE	Redazione PUG	15.500,00
SECLI'	Redazione PUG	15.500,00
SOGLIANO CAVOUR	Redazione PUG	15.500,00
STERNATIA	Redazione PUG	15.500,00
TAURISANO	Redazione PUG	15.500,00

---

TAVIANO	Redazione PEEP - Adeguamento	5.714,28
---------	------------------------------	----------

---

**PROVINCIA DI TARANTO**

---

AVETRANA	Redazione PUG	15.500,00
CRISPIANO	Redazione PUG, VAS ed adempimenti connessi	15.500,00
LATERZA	Redazione PUG	15.500,00
MONTEIASI	Redazione PUG	15.500,00
MONTEMESOLA	Redazione PUG	15.500,00
PALAGIANELLO	Variante al PUG e VAS	5.714,28

---

**PROVINCIA DI BARI**

---

ALBEROBELLO	Redazione PUG	15.500,00
BINETTO	Adeguamento PRG al PUTT/P	5.714,28
CANOSA	Adeguamento PRG al PUTT/P	5.714,28
CELLAMARE	Redazione PUG	15.500,00
POGGIORSINI	Redazione PUG	15.500,00
SAMMICHELE DI BARI	Redazione PUG e coordinamento con il PTCP	15.500,00
SANTERAMO IN COLLE	Redazione PUG	15.500,00
SPINAZZOLA	Redazione PUG	15.500,00

---

**PROVINCIA DI BRINDISI**

---

FRANCAVILLA FONTANA	Adeguamento PUG al DRAG	5.714,28
---------------------	-------------------------	----------

---

- DI FISSARE il termine di anni 1 (uno) dalla data di comunicazione della concessione del contributo per la presentazione all'Assessorato all'Assetto del territorio degli strumenti urbanistici di cui sopra, pena la decadenza del contributo concesso e fatta salva la possibilità della proroga da concedere, per giustificati motivi, ai sensi dell'art. 5 della L.r. 31/74.

- DI STABILIRE che per l'erogazione dei suddetti contributi valgono le modalità di cui all'art. 4 della L.r. 31/74.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**